



I.F.M. S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS. 231/2001**

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Legge 6 novembre 2012, n. 190)

**[Ultimo aggiornamento al D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in G.U. 15/7/2020, n. 177; al
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, in G.U.
24/12/2019, n. 301); alla L. 9 gennaio 2019, n. 3 – in G.U. 16/1/2019, n. 13; D.lgs. 14
luglio 2020 – in G.U. 15 luglio 2020, n. 177]**

<u>VERSIONE</u>	<u>AGGIORNAMENTI</u>
<u>1</u>	Approvato con Determina dell'Amministratore Unico il 27 aprile 2021

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA
SOCIETÀ I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A.**

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Indice

CAPITOLO 1	8
INTRODUZIONE E DEFINIZIONI	8
1.1. INTRODUZIONE	8
1.2. DEFINIZIONI	10
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE <i>EX</i> D.LGS. 231/2001	15
2.1. PREMessa	15
2.2. IL PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ “PENALE” DEGLI ENTI	16
2.2.1. GLI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO: SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI	17
2.2.2. L’INTERESSE O IL VANTAGGIO PER L’ENTE	19
2.2.3. I REATI PRESUPPOSTO	21
2.3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	22
2.4. REATI COMMESSI ALL’ESTERO	23
2.5. DELITTI TENTATI	24
2.6. L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ: LA C.D. ESIMENTE	24
CAPITOLO 3	27
ASSETTO ORGANIZZATIVO DI I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A.	27
3.1. I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A.: OGGETTO SOCIALE	27
3.2. LA MISSIONE	28
3.3. GOVERNANCE	29
3.4. COMPLIANCE PROGRAM	30
3.5. I.F.M. E I RAPPORTI CON LA CAPOGRUPPO PELLEGRINI S.P.A.	33
3.5.1. PRINCIPI ISPIRATORI	33
3.5.2. MODELLO E SOCIETÀ DEL GRUPPO	33
3.6. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	34
3.7. SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA	38
3.8. SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE	41
3.9. SISTEMI DI CONTROLLO	42
CAPITOLO 4	42
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A.	42
4.1. PREMessa	42
4.2. MOTIVAZIONE DELLA I.F.M. S.P.A. NELL’ADOZIONE DEL MODELLO	43
4.3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO	45
4.4. ADOZIONE DEL MODELLO	46
4.5. CRITERI GENERALI PER LE PRIME ATTUAZIONI E AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL MODELLO	47
4.5.1. PREMessa	47
4.5.2. CASI E CRITERI DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA	47
4.6. IL MODELLO DI I.F.M.	48
4.6.1 I DESTINATARI DEL MODELLO	48
4.6.2. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	49
4.7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE	51

4.8. DELEGHE E PROCURE	51
4.9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVISTI DAL MODELLO	52
4.9. WHISTLEBLOWING.....	53
4.10. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	54
4.10.1. FUNZIONE	54
4.10.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	54
4.10.3. MISURE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE	57
4.10.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	57
4.10.5. MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRE CATEGORIE	58
4.10.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI	58
4.11. INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	59
CAPITOLO 5	60
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	60
5.1. INTRODUZIONE	60
5.2. SINTESI DI RUOLI E COMPITI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CORRUZIONE.....	60
CAPITOLO 6	62
ORGANISMO DI VIGILANZA.....	62
6.1. COSTITUZIONE E REGOLAMENTO	62
6.2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	63
6.3. I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	64
6.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	64
6.5. FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO	68
PARTE SPECIALE	69
CAPITOLO 1.....	70
INTRODUZIONE GENERALE.....	70
1.1. PREMESSA.....	70
CAPITOLO 2.....	72
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	72
2.1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	72
2.2. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	78
2.3. REGOLE GENERALI	82
2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	82
2.5. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	83
2.6. LE PROCEDURE INTERNE	84
2.7. I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	84
2.8. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	86
2.9. PROCEDURE SPECIFICHE	87
2.10. I CONTROLLI DELL'ODV.....	93
CAPITOLO 3.....	95
REATI SOCIETARI.....	95
3.1. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI.....	95
3.2. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	100
3.2.1. REGOLE GENERALI.....	101

3.2.2. <i>Principi generali di controllo</i>	101
3.2.3 <i>I principi generali di comportamento</i>	101
3.2.4. <i>Procedure specifiche</i>	102
3.2.5. I CONTROLLI DELL'ODV	105
CAPITOLO 4	108
REATI INFORMATICI	108
4.1. LE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI	108
4.2. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI	114
4.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE	116
4.4. I CONTROLLI DELL'ODV	119
CAPITOLO 5	120
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	120
5.1. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	121
5.2. REGOLE GENERALI	121
5.2.1. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	124
5.2.2. PROCEDURE SPECIFICHE	125
5.2.3. I CONTROLLI DELL'ODV	125
CAPITOLO 6	127
REATI AMBIENTALI	127
6.1. INTRODUZIONE	127
6.2. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI	129
6.2.1. REGOLE GENERALI	130
6.2.2. REGOLE SPECIFICHE	131
6.2.3. I CONTROLLI DELL'ODV	134
6.3. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	135
6.3.1. ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO AI FINI DEL D. LGS. N. 231/01	138
6.3.2. CONTROLLI DELL'OdV	139
CAPITOLO 7	141
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	141
7.1. LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	141
7.2.1. REGOLE GENERALI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	143
7.2.2. I CONTROLLI DELL'ODV	144
CAPITOLO 8	145
REATI TRANSNAZIONALI E REATI ASSOCIATIVI	145
8.1. LE FATTISPECIE DELITTUOSE RICHIAMATE DALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. N. 231/2001	145
8.2. AREE SENSIBILI	145
8.2.1. I CONTROLLI DELL'ODV	146

CAPITOLO 9.....	147
REATI TRIBUTARI.....	147
9.1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI	147
9.2. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI	151
9.2.1. REGOLE GENERALI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTI.....	154
9.2.2. I CONTROLLI DELL'ODV	157
CAPITOLO 10.....	159
REATI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	159
10.1. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	159
10.1.2. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	160
10.1.3. REGOLE GENERALI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	161
10.1.4. I CONTROLLI DELL'ODV	161
CAPITOLO 11.....	163
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	163
11.1. LE FATTISPECIE DI REATO CONNESSE ALL'IMPIEGO DI MANODOPERA IRREGOLARE	163
11.1.2. LE AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	166
11.1.3. REGOLE GENERALI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	166
11.1.4 I CONTROLLI DELL'ODV.....	167
CAPITOLO 12.....	169
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	169
12.1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	169
12.1.2. LE AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	178
12.1.3. REGOLE GENERALI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	179
12.1.4. I CONTROLLI DELL'ODV	182
CAPITOLO 13.....	184
REATI DI CONTRABBANDO.....	184
13.1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	184
13.1.2. LE AREE SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CONTRABBANDO	186
13.1.3. REGOLE GENERALI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	187
13.1.4. I CONTROLLI DELL'ODV	189

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

1.1. Introduzione

Con il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “**D.lgs. 231/2001**”) – emanato in forza della legge di delega 300/2000, legge che ratifica tra l’altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità della persona giuridica¹ per fatti-reato commessi da determinati soggetti nell’esercizio dell’attività a favore delle persone giuridiche cui appartengono.

Si tratta di una responsabilità ibrida che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D.lgs. 231/2001 parla di “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, dal momento che tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo*” vigente nel nostro ordinamento. Con la normativa in commento è stata, pertanto, introdotta, per la prima volta, la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo alla società a cui è riconducibile la persona fisica autore del reato. La società non potrà, quindi, a priori, considerarsi estranea ai reati commessi dal proprio personale.

Il D.lgs. 231/2001 detta la disciplina per i principi che determinano o escludono la responsabilità dell’ente. In particolare, individua analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità anche alla società, le sanzioni applicabili, l’impatto sul

¹ Ai sensi dell’art. 1, secondo e terzo comma, del D.lgs. 231/2001, la normativa si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non si applica «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

patrimonio della società, gli effetti delle vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Poiché l'obiettivo del D.lgs. 231/2001 non è di punire, ma di prevenire la commissione dei reati, il legislatore ha stabilito un sistema volto a limitare e/o a escludere la responsabilità della società anche per fatti illeciti commessi dai propri dipendenti, qualora **dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire determinati reati**, che è lo scopo del presente documento (di seguito, “Modello”).

Il presente Modello, adottato con delibera dell'Amministratore Unico della società IFM Industrial Food Mense S.p.A. (di seguito, la “Società” o “IFM”), in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei c.d. reati presupposto (come di seguito definiti).

Sotto la propria esclusiva responsabilità, IFM provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche e alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

L'adozione del Modello, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: soci, *manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Società. La presenza di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli *standard* di comportamento adottati dalla Società, aumentano, infatti, la fiducia e l'ottima reputazione di cui la stessa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati

a operare in favore della Società, in conformità ai suddetti principi etici e *standard* di comportamento.

La Società, inoltre, ha ampliato l'obiettivo di prevenzione anche in riferimento a reati indicati nella L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. Pur non essendone tenuta, la Società ha, infatti, deciso di rafforzare il proprio sistema di *compliance*, nell'ottica di evitare la possibilità che possano essere attuati comportamenti corruttivi che minerebbero la sua reputazione.

1.2. Definizioni

Al fine di agevolare la lettura del Modello, in aggiunta alle ulteriori definizioni riportate di volta in volta nel testo, i seguenti termini indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito riportato:

Autorità	Indica, a titolo esemplificativo, l'autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate, le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni, il Garante della <i>privacy</i> , l'AGCM, l'ASL.
Aree a Rischio Reato	Indica le aree e attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente e astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati Presupposto (come in appresso definiti).
Clienti	Indica i soggetti che hanno sottoscritto un contratto con Pellegrini e verso le quali la Società eroga servizi, beni e/o lavori.
Codice Etico	È il codice etico adottato dalla Società con riferimento allo svolgimento delle sue attività e del proprio <i>business</i> , per definire i principi ispiratori, le leggi e le normative nonché le regole interne, in un quadro di valori etici di

correttezza, riservatezza, trasparenza e conformità alle disposizioni applicabili (di origine esterna o interna). Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

Collaboratori

Indica i soggetti che intrattengono con Pellegrini rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza, di lavoro occasionale, etc. prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.

Consulenti

Indica i soggetti incaricati di assistere Pellegrini nel compimento delle proprie attività su base continuativa o occasionale, in forza di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.lgs.

Sta per Decreto legislativo.

**D.lgs. 231/2001
Decreto**

o Indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari

Indica i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello e, in particolare, Dipendenti e dirigenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori, *Partner*, Consiglio di amministrazione/Amministratori, Collegio Sindacale.

Dipendenti

Indica i soggetti che intrattengono con Pellegrini un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, parziale o a tempo pieno, a termine, o mediante un contratto di lavoro parasubordinato. Sono inclusi, nella definizione, anche i dirigenti, nonché i lavoratori in distacco.

Direzioni/Divisioni	Indica le unità funzionali nelle quali è suddivisa la struttura organizzativa della Società, meglio descritte nell'organigramma aziendale.
Ente	Indica i soggetti sottoposti alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, vale a dire enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, esclusi Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Fornitori	Indica coloro che forniscono beni o prestano servizi o eseguono lavori in favore della Società. Rientrano in tale definizione anche i subappaltatori e le società di cui si avvale Pellegrini per eseguire prestazioni a favore di un Cliente.
L.	Sta per Legge.
L. 190/2012	Indica la L. 6 novembre 2011, n. 190 contenente <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> , nel contenuto di tempo in tempo vigente.
Linee Guida	Indica le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.lgs. 231/2001, come aggiornate al marzo 2014.
Modello	Indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 della Società e, in particolare, con i suoi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente a tutte le

	procedure, istruzioni, circolari, e altri documenti in esso richiamati.
Organismo o, anche, ODV	Indica l'organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D.lgs. 231/2001, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto.
Pubblica Amministrazione o anche P.A.	Indica la pubblica amministrazione e qualsiasi altro soggetto pubblico, quale, ad esempio, una società a partecipazione pubblica, un'amministrazione aggiudicatrice, un organismo di diritto pubblico, un ente pubblico economico, un'impresa pubblica, etc.
Partner	Indica le controparti contrattuali della Società, inclusi i Fornitori, i Collaboratori, i retisti, gli agenti di vendita, i distributori, i subappaltatori, gli <i>sponsor</i> , i soggetti sponsorizzati e qualsiasi altro soggetto con il quale la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, <i>joint venture</i> , consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
Procedure	Indica le procedure adottate dalla Società per gestire le attività sensibili e prevenire la commissione dei Reati Presupposto.
Reato Presupposto	Indica le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 ovvero da altra normativa, la quale faccia espressamente riferimento a tale Decreto.
Società	Indica la società Pellegrini S.p.A., con sede legale in Milano, alla Via Lorenteggio 255.

Soggetti Apicali	Indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o la direzione della Società.
Soggetti Sottoposti	Indica i Dipendenti che agiscono sotto e alle dipendenze dei Soggetti Apicali.
Terzi	Indica persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i <i>partner</i> , anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché <i>joint-venture</i>).

CAPITOLO 2

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001

2.1. Premessa

I.F.M. ha un assetto organizzativo, amministrativo e contabile coerente con gli obiettivi di buon governo previsti dall'art. 2086 del Codice Civile.

Tale assetto è funzionale non solo al raggiungimento degli obiettivi economici della società, ma anche alla rilevazione tempestiva degli eventuali fattori di crisi o di perdita della continuità aziendale che si venissero a profilare, ciò a tutela di tutti i portatori di interesse, ivi compresi i lavoratori e tutti coloro i quali intrattengono rapporti commerciali con I.F.M.

Nella convinzione che la commissione di reati o comunque la violazione delle regole che governano l'attività di I.F.M. sia di per sé un fattore di crisi (prima ancora delle pesanti sanzioni che ne potrebbero derivare), il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.lgs. 231/2001, che tali reati tende a prevenire, e che I.F.M. ha deciso di adottare, è considerato parte integrante ed essenziale dell'intero assetto organizzativo della società.

Il Documento, che rappresenta il Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001, che qui di seguito è esteso, è il frutto di una accurata analisi **i)** dei rischi di commissione dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001 a cui la società, nello svolgimento della sua attività, potrebbe trovarsi esposta, oltre ad una attenta individuazione; **ii)** delle attività sensibili, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le predette fattispecie di reato; alla rilevazione **iii)** del sistema di controllo esistente con riferimento ai “principi di controllo” applicati.

Sono state, altresì, previste **iv)** le regole di individuazione, composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e la reportistica da e verso tale Organismo; **v)** il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle regole richiamate dal Modello; **vi)** il sistema di gestione dei flussi finanziari; **vii)** i tratti essenziali del sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard previsti dall'art. 30 del

D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; **viii)** le modalità di aggiornamento del Modello stesso.

Quanto previsto dal Modello è completato dalle previsioni del Codice Etico, che fissa i principi di comportamento che orientano tutti coloro i quali operano in I.F.M. e per I.F.M.

Più in particolare, il Modello è così articolato:

A. la **Parte Generale**, che contiene:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di Governo di I.F.M. e gli strumenti aziendali esistenti a supporto del Modello;
- le finalità perseguite con l’adozione del Modello;
- la metodologia adottata per l’analisi delle attività sensibili ai reati di cui al D.lgs. 231/2001 e dei relativi presidi;
- l’individuazione e la nomina dell’Organismo di Vigilanza di IFM (di seguito anche “OdV”) con indicazione dei poteri, dei compiti e dei flussi informativi che lo riguardano;
- il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di informazione e formazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

B. la **Parte Speciale**, contenente l’analisi e l’individuazione delle aree sensibili e i protocolli di decisione.

Costituiscono, inoltre, parti integranti del Modello il Codice Etico e l’Allegato 1, contenente l’elenco dettagliato dei reati presupposti previsti dal D.lgs. 231/2001.

2.2. Il presupposto della responsabilità “penale” degli Enti

Come riportato nel precedente Capitolo 1, il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli Enti per i Reati Presupposto commessi da un soggetto, sottoposto o apicale, nell’interesse o a vantaggio degli stessi Enti.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che si aggiunge a quella dell'autore materiale dell'illecito penalmente rilevante, e che colpisce l'Ente per i reati commessi nel suo interesse o per suo vantaggio da soggetti ad esso funzionalmente legati.

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, esclusivamente in relazione al compimento di specifici Reati Presupposto tassativamente indicati dalla richiamata normativa. L'elencazione dei reati, peraltro, è suscettibile di modifiche e integrazioni da parte del Legislatore.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche (nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.) in relazione ai Reati Presupposto commessi all'estero dall'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso l'illecito.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche nel caso in cui uno dei Reati Presupposto sia commesso nella forma di tentativo (art. 56 c.p. e art. 26 D.lgs. 231/2001).

La responsabilità "penale" dell'Ente sorge in presenza di specifici criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa.

2.2.1. Gli autori del Reato Presupposto: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti

Il primo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dalla identificazione dei soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Con gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il Legislatore ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di rimprovero specifico all'Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale e, quindi, sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

In particolare, l'Ente è responsabile qualora il Reato Presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. "soggetti apicali");
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lett. a) (c.d. "soggetti sottoposti").

Il Decreto disciplina in modo diverso l'onere della prova a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto. In particolare, il Decreto ripartisce l'onere della prova sulla base *«della posizione occupata nella gerarchia aziendale dalla persona alla quale il reato presupposto è addebitato»*.

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso **e, quindi, ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria**. In tal caso, è l'ente e non l'accusa ad essere gravato dall'onere di provare i c.d. fatti impeditivi alla responsabilità dell'Ente. Tali fatti impeditivi sono: l'esistenza di un idoneo modello di organizzazione e gestione, l'operatività dei controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle persone che hanno commesso il Reato Presupposto.

In altre parole, l'esimente dell'Ente funziona se si dimostra che il soggetto apicale ha agito eludendo fraudolentemente i meccanismi di controllo e prevenzione predisposti dall'Ente e, quindi, che ha agito al solo unico scopo di trarre profitto personale, senza, pertanto, incarnare una politica imprenditoriale illecita.

Se, invece, il Reato Presupposto è commesso da un Soggetto Sottoposto non è prevista alcuna inversione dell'onere della prova, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione dei modelli organizzativi prescritti grava sulla pubblica accusa. Inoltre, non è prevista, per l'ipotesi di assenza di colpa organizzativa del soggetto collettivo, la confisca del profitto che quest'ultimo abbia tratto dal reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del modello organizzativo integra di per sé una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello spetta, invece, all'accusa.

Se più soggetti concorrono alla commissione del Reato Presupposto (*ex art. 110 c.p.*) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

Occorre evidenziare che l’Ente risponde ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche se non è stato identificato o non sia imputabile l’autore del Reato Presupposto e anche nel caso in cui il Reato Presupposto si estingua per cause diverse dall’amnistia².

2.2.2. L’interesse o il vantaggio per l’Ente

Il secondo criterio fondamentale d’imputazione consiste nel fatto che il Reato Presupposto deve essere stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati **nell’interesse o a vantaggio dell’Ente**: ciò significa che la responsabilità sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo.

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l’attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l’Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell’Ente (**interesse**); la seconda attiene all’effettivo utile conseguito dall’Ente (**vantaggio**)³. In altre parole, il criterio per ritenere configurata la responsabilità

² “L’illecito amministrativo non si estingue quando il reato presupposto si è prescritto dopo la contestazione dell’addebito all’ente. L’estinzione del reato, infatti, non impedisce al Pm di proseguire l’azione se il procedimento nei riguardi dell’ente fosse già stato incardinato (articolo 16, del Cpp; articoli 11 e 36, del D.lgs. 231/2001)” (cfr., Cassazione penale, sez. VI, 22/06/2017, n. 41768).

³ “In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ne individua il presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un’endiadi, perché i predetti termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo **all’interesse dell’ente** valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare *ex ante*, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell’illecito; il riferimento al **vantaggio** valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica *ex post* quanto all’obbiettivo

amministrativa da reato degli Enti è l'interesse o il vantaggio riferito alla condotta illecita presupposta. L'interesse e il vantaggio costituiscono criteri distinti, da considerarsi come concorrenti, ma alternativi. Per interesse deve intendersi la proiezione finalistica dell'azione, e deve essere valutata *ex ante*. Il vantaggio, invece, costituisce la potenziale utilità anche non patrimoniale, oggettivamente accertabile, e deve essere valutata *ex post*. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità⁴.

Nei reati colposi, l'interesse o il vantaggio va letto, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale⁵.

L'Ente non è, invece, responsabile se l'illecito è stato commesso da un soggetto apicale o un soggetto sottoposto nell'interesse esclusivo proprio o di un terzo. Se, quindi, il soggetto autore del Reato Presupposto ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il Reato Presupposto e l'Ente medesimo e, quindi, la "rimproverabilità" di quest'ultimo. Tuttavia, se l'autore del Reato Presupposto ha agito anche solo in parte

conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito presupposto, pur in difetto della sua prospettazione ex ante. Da ciò deriva che i due presupposti si trovano in concorso reale, cosicché, ricorrendo entrambi, l'ente si troverebbe a dover rispondere di una pluralità di illeciti (situazione disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2001)" (cfr., Cassazione penale, sez. II, 27/09/2016, n. 52316).

⁴ *In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la sussistenza o meno della condizione, prevista dall'art. 5 d.lg. n. 231 del 2001, che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente va verificata, quando si tratti di taluno dei reati colposi ad evento indicati nell'art. 25 septies del medesimo d.lg., con riferimento non all'evento (per definizione non voluto) ma alla condotta posta in essere dall'agente, per cui la condizione in questione potrà dirsi avverata quando detta condotta abbia consentito all'ente di realizzare risparmi, ancorché modesti, nei costi di gestione o, quanto meno, sia stata finalistica orientata al conseguimento di un tale risultato (cfr., Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2016, n. 24697).*

⁵ cfr. Cassazione penale, sez. IV, 23/06/2015, n. 31003.

nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane, comunque, responsabile per il Reato Presupposto.

2.2.3. I Reati Presupposto

Il terzo criterio fondamentale consiste nel fatto che non ogni reato fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.lgs. 231/2001, definiti **Reati Presupposto**.

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli Enti sono tassativamente previsti dal D.lgs. 231/2001, così come integrato e modificato nel corso del tempo, e sono così raggruppati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D.lgs. 231/2001) e contro il suo patrimonio (art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.lgs. 231/2001);
- reati contro la falsità in moneta (art. 25 *bis* del D.lgs. 231/2001);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1 del D.lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001);
- reati di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-*quater* del D.lgs. 231/2001);
- reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 del D.lgs. 231/2001);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del D.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (legge n.146/2006 del D.lgs. 231/2001);
- reati di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001);
- reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001);

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001);
- reati di frode in competizioni sportive mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25-*quaterdecies* del D.lgs. 231/2001);
- reati tributari (introdotti dall’art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con l’aggiunta dell’art. 25-*quingiesdecies* D.lgs. 231/2001 e successivamente implementati dall’art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75);
- reati di contrabbando (introdotti dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, con l’aggiunta dell’art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/2001).

2.3. Le sanzioni previste dal Decreto

A carico della Società sono comminabili sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza di condanna e il commissariamento.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale tenendo conto della gravità dell’illecito e del grado di responsabilità della Società, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sono stabilite attraverso un sistema basato su “quote”, in numero non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1.000 (mille). L’importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di euro 1549,37.

In presenza di reati di particolare gravità, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, anche in via cautelare nel corso del giudizio, possono essere applicate anche le sanzioni interdittive, tassativamente elencate all’art. 9 comma 2 del Decreto, che possono comportare:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività (lett. a);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (lett. b);

- il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d);
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).

Nel caso in cui sussistano i presupposti per applicare una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, nomina un commissario giudiziale con il compito di proseguire l'attività della stessa per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che doveva essere applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- svolgimento da parte della Società di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può determinare un grave pregiudizio alla collettività;
- svolgimento da parte della Società di un'attività la cui interruzione può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della stessa e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta nei confronti della Società la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate solo se la Società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.4. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia per illeciti commessi all'estero in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto. Tale norma sottolinea la necessità di non lasciare priva di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità della Società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7 – 10 del Codice Penale.

2.5 Delitti Tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni in casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs. n. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. recesso attivo, previsto dall'art. 56 comma 4, c.p.

2.6. L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società: la c.d. esimente

In base all'art. 6 del Decreto, qualora il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, la Società non ne risponde nel caso in cui provi:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione di I.F.M.;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo.

In particolare, per evitare la responsabilità, la Società deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa, cioè che il reato è stato commesso nonostante l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione da parte della Società stessa.

Il Modello, per avere efficacia esimente, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In base all'art. 7 del Decreto, qualora il reato venga commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tal caso il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, sì da garantire le sopraindicate esigenze, sulla base dei codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

CAPITOLO 3

ASSETTO ORGANIZZATIVO DI I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A.

3.1. I.F.M. Industrial Food Mense S.p.A.: oggetto sociale

I.F.M. Industrial Food Mense S.p.A. è una società operante nei servizi di catering e di ristorazione aziendale.

Il *core business* societario ha per oggetto la produzione e la lavorazione di pasti precotti o comunque preparati e di generi alimentari di qualsiasi natura presso centri propri o di terzi; la gestione di mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e di case di cura in locali propri o di terzi, nel secondo caso con possibilità di appalto dei lavori di ristrutturazione dei locali medesimi. La società ha inoltre per oggetto sociale lo svolgimento di attività di global service per conto di enti pubblici e privati, da svolgersi anche attraverso la partecipazione a gare di appalto.

La Società è detenuta al 100% da Pellegrini S.p.A. (anche “**Pellegrini**”), azienda leader nella gestione anche dei servizi per la ristorazione collettiva ed è gestita da un Amministratore Unico.

In virtù della stipula di un accordo quadro tra Pellegrini e I.F.M., quest’ultima si avvale della specifica esperienza e professionalità maturata nel settore della ristorazione collettiva da parte della controllante. In particolare le prestazioni hanno ad oggetto le attività di seguito riportate: sicurezza alimentare; sicurezza sul lavoro; sicurezza ambientale; supporto in gare d’appalto coerenti con il core business della Pellegrini (scuole, ospedali, mense aziendali); supporto in eventuali fasi progettuali; supporto negli acquisti e logistica attraverso le competenze ed esperienze della piattaforma Central Food; supporto agli acquisti indiretti relativi alle spese generali e/o attrezzature e servizi accessori; consulenze informatiche (software, hardware); consulenze legali; formazione personale, consulenza HR su recruiting e amministrazione personale; supporto relativamente alle attività di gestione finanziaria e rapporti con istituti di credito; supporto per l’attività di controllo e gestione finanziaria e rapporti con istituti di credito; supporto tecnico/operativo su attività di start up di mense nel territorio; supporto e coordinamento gestione mense sul territorio.

L'attività di supporto, come sopra descritta, può essere svolta dalla Pellegrini mediante proprio personale sia *in loco* sia di supporto da remoto; pertanto, alla luce del modello di service utilizzato, l'attività è svolta sulle base delle procedure operative della Pellegrini, nel rispetto e in attuazione dei principi di segregazione delle funzioni e nel rispetto delle deleghe concesse, al fine di garantire la migliore tenuta del Modello Organizzativo, di gestione e controllo della società.

I.F.M. non conferisce alla Pellegrini alcun potere di rappresentanza, restando comunque ogni decisione finale di competenza di I.F.M.

L'accordo quadro per la prestazione di servizi e attività di consulenza di cui sopra assicura a I.F.M. di:

- mantenere le decisioni più rilevanti nella propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate;
- dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. L.gs. n. 231/01 adottato da I.F.M., nonché del Codice Etico.

Restano ad esclusivo carico della Pellegrini le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Secondo l'art. 7 del Decreto, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa).

In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3.2. La missione

I.F.M. si propone come *partner* di riferimento nel mercato dei servizi, contribuendo alla creazione del valore e alla soddisfazione delle esigenze dei clienti con soluzioni ad elevato standard qualitativo, apportando costantemente migliorie e innovazioni e valorizzando al

meglio le professionalità dei collaboratori. Il pasto diventa una vera e propria esperienza, un momento che non si limita al semplice “consumo di cibo” ma si prefigura come un’occasione di benessere, di convivialità, di condivisione culturale. Le abitudini alimentari sono notevolmente mutate: la maggiore attenzione al mangiar sano e al mangiare bene, porta a vivere lo spazio della mensa aziendale quale luogo di ritrovo tra colleghi, in cui rilassarsi e recuperare energia. Perché questo accada I.F.M. offre ai clienti una proposta gastronomica mai standardizzata, con numerose alternative di elevata qualità, che valorizzi la cucina italiana nelle sue proprietà specifiche di leggerezza e capacità nutritive, in linea con gli stili alimentari emergenti. Il tutto all’interno di ambienti piacevoli, dove i comfort sposano la praticità, dove la pulizia, l’attenzione all’ambiente e la professionalità dello staff costituiscono un ulteriore punto di forza dell’offerta. I principi della responsabilità sociale di impresa ispirano l’azienda ad un costante impegno per un continuo aggiornamento normativo su lavoro e salute, su innovazione e sviluppo di nuove tecnologie, su compatibilità ambientale, su formazione e sviluppo di carriera.

3.3. Governance

Il sistema di *Corporate Governance*, quale insieme di strumenti e principi che regolano il governo della Società allo scopo di promuovere rapporti trasparenti e corretti con l’ampia platea dei portatori di interesse, rappresenta un elemento fondamentale ai fini di una efficace implementazione del Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.lgs. n. 231/2001.

La strategia aziendale si fonda sulla qualità, sulla passione per il lavoro, sulla personalizzazione dell’offerta, su una visione costante al miglioramento dei servizi offerti. L’attenzione all’innovazione dei processi aziendali e lo sguardo continuo su gli orientamenti del mercato, i gusti e le tendenze pongono sempre nuovi traguardi da raggiungere e nuove proposte alimentari da offrire.

Il sistema di *Corporate Governance*, in base al Codice Etico della Capogruppo, recepito da I.F.M. si basa sui seguenti principi di riferimento:

- affidabilità
- sicurezza
- efficienza

- eticità
- trasparenza e informazione
- qualità
- reciprocità
- integrità e sobrietà
- passione per la ricerca e l'innovazione
- rispetto della legge
- rispetto delle politiche di gruppo
- soddisfazione degli interessi di tutti gli *stakeholders*
- suddivisione e ripartizione delle responsabilità.

Allo scopo di rispettare i principi sopra evidenziati, nonché di evitare la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001, I.F.M. ha adottato i seguenti strumenti di *Corporate Governance*:

- *Compliance Program*;
- Idoneo e articolato sistema di procure e deleghe;
- Idonei presidi in tema di Salute e Sicurezza.

3.4. Compliance Program

I.F.M. ha un proprio programma di *Compliance* costituito dai seguenti documenti:

- Codice Etico della Capogruppo recepito da I.F.M.;
- Procedura Whistleblowing della Capogruppo recepita da I.F.M.
- Policy Anti-corruzione della Capogruppo, recepita da I.F.M.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo, detta principi generali di comportamento, allo scopo di mantenere, all'interno della società la reputazione di onestà e integrità nello svolgimento delle attività di gestione e amministrazione, così come in tutte le attività commerciali nei seguenti ambiti:

- Concorrenza
- Pagamenti e/o regali a Pubblici Ufficiali;
- Conflitto di interessi;
- Regali o benefici;

- Attività politiche
- Interessi dell'azienda;
- Equità degli accordi;
- Relazioni con i clienti;
- Relazioni con i fornitori;
- Informazioni riservate;
- Dati personali;
- Protezione ed uso appropriato dei beni della società;
- Posta elettronica ed internet;
- Ambiente di lavoro libero da molestie e discriminazioni;
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Rispetto per l'ambiente;
- Responsabilità condivisa;
- Denuncia di comportamenti illegali o poco etici.

In conseguenza di ciò, l'aderenza alle linee guida stabilite all'interno del Codice Etico è obbligatoria per ogni dipendente di I.F.M., il quale è responsabile, durante lo svolgimento dei propri compiti, per aver aderito ai valori definiti dalla stessa società. Ogni comportamento non conforme ai principi stabiliti all'interno del Codice Etico deve essere denunciato ai soggetti competenti allo scopo di provvedere con le più opportune misure disciplinari.

Va inoltre considerato che, le modifiche apportate all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, contenente "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", prevedono indicazioni in materia di *whistleblowing*, imponendo la predisposizione di:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali

garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare [del modello organizzativo], sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

Inoltre, una specifica “Procedura Whistleblowing”, già in uso alla Capogruppo, è stata recepita da I.F.M. allo scopo di identificare, tempestivamente, eventuali irregolarità commesse dai dipendenti nei seguenti ambiti: contabilità, auditing, questioni bancarie o corruzione.

La procedura in esame prevede che il dipendente, preoccupato per una irregolarità verificatasi negli ambiti di cui sopra, presenti la segnalazione con le seguenti modalità:

- mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica via mail all’OdV all’indirizzo organismo.vigilanza@gruppopellegrini.it oppure via mail al Presidente dell’OdV, dott. Piero Calabrò, all’indirizzo piero.calabro@legalmail.it. In tal caso, l’identità del

segnalante sarà conosciuta solo dal Presidente dell'OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

- a mezzo del servizio postale o *brevi manu*; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “All’attenzione del Presidente dell’OdV”.

In alternativa, la Capogruppo mette a sua disposizione un apposito portale web al link <https://whistleblowing.gruppopellegrini.it>, realizzato al fine di tutelare l'anonimato del segnalante. In questo caso, il segnalante riceverà un codice identificativo univoco della segnalazione con il quale potrà dialogare in anonimato tramite la piattaforma informatica con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Il segnalante deve ricordarsi di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Nel caso delle segnalazioni rilevanti per I.F.M., esse devono recare la dicitura “All’attenzione del Presidente dell’OdV di I.F.M.”

3.5. I.F.M. e i rapporti con la capogruppo Pellegrini S.p.A.

3.5.1. Principi ispiratori

I rapporti tra I.F.M. e la capogruppo Pellegrini S.p.A. sono improntati ai seguenti principi:

- trasparenza;
- rispetto delle normative applicabili nei rispettivi ordinamenti, ferma la prevalenza dei principi di *compliance* della Capogruppo;
- coerenza con le linee guida e di *compliance* della Capogruppo.

3.5.2. Modello e Società del Gruppo

I.F.M. recepisce le linee guida e fa propri i principi generali di comportamento e di *compliance* definiti dalla Capogruppo in quanto parte della Pellegrini S.p.A. oltre ad attuare programmi di *compliance* a livello locale.

I.F.M. offre i propri servizi attraverso specifiche divisioni.

L'organizzazione aziendale, in forza dell'accordo con la Pellegrini, fa sì che le divisioni nel loro operato siano supportate dalle unità trasversali di Direzione Generale,

Amministrazione e Finanza, Direzione Acquisti e Controllo di Gestione, Direzione Risorse Umane. Il poter contare su una struttura snella e capillare consente di anticipare e rispondere in maniera tempestiva e puntuale ad ogni problematica e di curare in maniera diretta la relazione con il cliente.

Il Modello di I.F.M., pertanto, viene adottato dopo aver individuato, all'interno della propria realtà organizzativa:

- le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenire illeciti di cui al Decreto;
- la valutazione del grado di applicabilità in astratto dei reati previsti dal Decreto, in relazione alla struttura della Società ed agli ambiti in cui opera.

3.6. Sistema di gestione integrato

L'attività di I.F.M. ha un sistema di gestione aziendale integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza.

L'aver innalzato il controllo della qualità al rango di tecnica fondamentale dell'azienda è stata la grande premessa che I.F.M. ha posto a base del suo sviluppo strategico. La qualità applicata a tutti i settori dell'azienda ha contribuito a migliorarne lo stato di salute ed il carattere. La soddisfazione del cliente fa sì che la produzione, non standardizzata centralmente, possa essere adattata e adeguata alle singole esigenze dei clienti. Partendo dai principi del *total quality management*, tutte le funzioni aziendali contribuiscono a progettare contemporaneamente i servizi e le strategie. I principi ispiratori sono:

- orientamento al processo (JIT, Qualità del processo e dell'input, circoli di qualità);
- orientamento al cliente (Co-makership e ricerche, soddisfazione);
- coinvolgimento nucleo operativo (circoli qualità, formazione);
- miglioramento continuo.

Con questo spirito I.F.M. ha acquisito importanti certificazioni sia per la ristorazione sia per i servizi di pulizia:

- ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione della Qualità;
- ISO 14001:2015 del Sistema di Gestione Ambientale;
- ISO 22000:2005 per la Sicurezza e l'Igiene degli alimenti;
- UNI EN ISO 22005:2008 sistema di rintracciabilità interna;

- ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il sistema integrato comprende, a livello di documentazione di riferimento, manuali specifici per le aree certificate.

Ciascuno dei suddetti Manuali è poi supportato da un insieme organico di procedure, direttive ed istruzioni operative.

I processi operativi e i comportamenti da osservare sono quindi presidiati da un insieme di procedure scritte gestite all'interno del sistema integrato.

Il sistema di gestione integrato adottato risulta ben conosciuto e applicato da tutti i dipendenti e le procedure definiscono con chiarezza quali sono ruoli, competenze e responsabilità.

L'ottenimento di evidenze circa il funzionamento del sistema integrato attraverso il piano di audit e di formazione e l'affinamento delle definizioni di funzione rappresentano due importanti aree su cui la società ha lavorato nel corso di questi ultimi anni.

L'azienda ha strutturato il proprio sistema di gestione aziendale in modo piramidale, ordinato in livelli di importanza tali da evidenziare un crescente grado di dettaglio nell'ambito delle attività che sono oggetto dei documenti di gestione dei processi.

Il sistema di gestione aziendale è costituito dalla seguente tipologia di documenti:

- linee guida gestionali ed operative di I.F.M.
- procedure sulla politica per la qualità;
- procedure sulla politica per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
- il manuale di gestione aziendale;
- le direttive di carattere organizzativo ed operativo;
- le istruzioni operative;
- i documenti e le registrazioni necessari per dimostrare i risultati ottenuti e fornire evidenza delle attività svolte e delle prescrizioni (legislative o di diversa natura) applicate.

La Politica per la Qualità definita da I.F.M., coerentemente con la politica della Capogruppo, nonché con quella relativa al settore di appartenenza, si basa sulla messa in atto di un Modello organizzativo di miglioramento continuo il quale si traduce in un

sistema di pilotaggio per processi, costruito su obiettivi chiari e condivisi da tutto il personale.

La Politica per la Qualità, approvata dal Rappresentante della Direzione, è ampiamente diffusa all'interno dell'organizzazione aziendale al fine di favorire il più ampio coinvolgimento e assicurarne la più corretta implementazione.

Allo scopo di mantenerne l'adeguatezza e assicurarne l'efficacia, la Politica per la Qualità viene verificata, ed eventualmente aggiornata, in occasione del Riesame Annuale da parte della Direzione.

La Politica per la Qualità rappresenta, dunque, il presupposto per la realizzazione degli obiettivi strategici sulla cui base la Direzione provvede, annualmente, ad assegnare a ogni funzione gli obiettivi di competenza.

Con riferimento alla Politica per la Salute, la Sicurezza e l'Ambiente, I.F.M. si è impegnata a:

- identificare, valutare ed eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza e gli impatti sull'ambiente generati dalle attività per assicurare che pericoli e aspetti ambientali siano prevenuti e gestiti;
- tendere al miglioramento continuo definendo obiettivi misurabili per monitorare i progressi;
- essere pienamente conforme ai requisiti legali, alle prescrizioni interne superando ove possibile le attese;
- mantenere un attento controllo sui processi attraverso lo svolgimento di audit e la definizione di azioni correttive quotidiane anche sui singoli siti ove avvengono le attività (mense scolastiche e/aziendali);
- stabilire un efficace processo di prevenzione di tutti gli infortuni e malattie professionali, radicando una cultura aziendale per cui le attività non sicure vengano fermate;
- proteggere l'ambiente prevenendo qualunque forma di inquinamento e recuperando la massima frazione di rifiuti prodotti in collaborazione con le Autorità e gli Enti preposti;

- ricercare in modo continuo le tecnologie più innovative per il perseguimento di uno “Sviluppo Sostenibile” prestando massima attenzione all’approvvigionamento delle materie prime per la realizzazione dei cibi;
- stabilire una Leadership visibile e con chiare responsabilità in campo Ambientale e della Sicurezza;
- fornire a tutti i lavoratori una formazione continua per imparare a lavorare sempre in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente;
- essere pronti nell’eventualità di un’emergenza ambientale o che impatti sulla sicurezza, con un costante controllo delle procedure di emergenza e mediante prove pratiche;
- garantire la trasparenza ed un dialogo aperto con i dipendenti, i partners e tutte le parti interessate.

Oltre ai documenti sopra citati, sono stati predisposti altri documenti necessari per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di gestione aziendale.

Tali documenti sono costituiti:

- dai manuali per l’ambiente e la sicurezza che forniscono il quadro di riferimento delle procedure e delle direttive applicabili allo specifico sito e descrivono, ove necessario, le peculiarità di sito correlate ad aspetti di gestione ambientale, di salute e sicurezza;
- dalle procedure documentate che definiscono le modalità con cui deve essere eseguita un’attività; sono altresì riportate anche le responsabilità per la conduzione delle stesse; sono identificate da una Codice, titolo del documento, data e sigla della funzione interessata;
- dalle direttive che specificano le modalità con cui deve essere eseguita un’attività in una specifica area, e possono contenere informazioni di carattere gestionale od operativo in genere più dettagliate che riguardano la gestione degli approvvigionamenti, dei rifiuti, la sanificazione dei luoghi ove viene svolta l’attività;
- dalle istruzioni operative che specificano nel dettaglio le modalità con cui deve essere eseguita un’attività tenendo presente tutti i presidi posti in essere dalla società per la prevenzione della diffusione delle emergenze epidemiologiche.

Nell'insieme dei documenti necessari per garantire la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione aziendale sono considerati anche tutti quei documenti di origine esterna (specifiche di prodotto, specifiche del cliente, capitolati clienti, autorizzazioni cogenti, norme, leggi, direttive, certificazioni) che l'azienda ritiene necessari a tale scopo. Tutte le procedure sono sempre attentamente monitorate ed aggiornate.

Il Manuale per l'ambiente e la sicurezza costituisce il documento che descrive le modalità gestionali ed operative mediante le quali sui singoli siti aziendali, in completo accordo con le procedure generali del sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza di I.F.M., sono gestiti gli aspetti ambientali, di salute e di sicurezza che possono avere impatti sull'ambiente e sui lavoratori del sito.

Il documento ha le finalità:

- di costituire lo strumento di raccordo tra la documentazione di sistema generale (applicabile in linea generale a I.F.M.) e le procedure e/o direttive locali;
- di descrivere le attività svolte nella specifica sede ove viene svolta l'attività e le peculiarità operative correlate alla struttura della sede stessa e alle attività ivi svolte;
- di definire ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza nonché di gestione degli aspetti ambientali specifici per la sede;
- di descrivere le peculiarità della sede in relazione alla gestione di aspetti ambientali e dei rischi per la salute e la sicurezza (es. criteri adottati per la valutazione dei rischi, modalità di analisi e diffusione degli incidenti, etc.).

3.7. Sistema di gestione per la sicurezza

I.F.M. si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) strutturato secondo le Linee Guida dettate dallo standard ISO 45001:2018, allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito nella Politica della Salute e della Sicurezza sul lavoro, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'organizzazione attraverso la pianificazione.

La certificazione del SGS secondo lo standard ISO 45001:2018 è uno strumento che consente la gestione delle problematiche relative alla sicurezza in azienda, attraverso una valutazione a priori dei rischi e la loro riduzione mediante azioni preventive derivanti da un piano di miglioramento continuo.

Le fasi attraverso le quali si articola il SGS di I.F.M. sono le seguenti:

- valutazione del contesto;
- definizione di un'adeguata politica della salute e sicurezza;
- valutazione dei rischi;
- pianificazione e organizzazione delle attività;
- programmazione degli interventi;
- sensibilizzazione ai temi legati alla salute e sicurezza;
- monitoraggio;
- riesame e miglioramento.

Il SGS, parte integrante del sistema di gestione generale dell'azienda, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, nonché alla natura e dimensione dei rischi presenti. Ai fini di una corretta implementazione del SGS è stata definita una apposita struttura organizzativa che, con riferimento all'organigramma aziendale, evidenzia i compiti e le responsabilità attribuite in materia di sicurezza con un puntuale sistema di deleghe.

Lo scopo è quello di definire gli strumenti per l'organizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, coinvolgendo tutte le funzioni aziendali nell'adozione dello stesso sistema. Ciò risulta coerente con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute all'interno dell'impresa, aumentando la sensibilità nei confronti della percezione del rischio, nonché di garantire il monitoraggio continuo del sistema.

In sintonia con l'obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel SGS e nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, l'organizzazione considera risorse umane impegnate nel sistema tutti i soggetti aziendali, responsabili in funzione del ruolo esercitato.

Ai fini di una corretta implementazione del SGS, I.F.M. ha effettuato un'analisi preliminare volta all'identificazione dei pericoli, alla valutazione della significatività dei rischi a essi associati e all'individuazione delle possibili pratiche/procedure obsolete, superate o riadattabili al sistema. Il risultato di tale analisi è contenuto all'interno del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), il quale è oggetto di continuo aggiornamento ed è adattato di volta in volta in funzione del luogo di lavoro.

Il DVR, punto cardine del SGS, testimonia il rispetto, da parte di I.F.M., della legislazione in materia di valutazione dei rischi. È redatto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), in collaborazione con il medico competente e approvato dal Datore di Lavoro (DdL).

I.F.M. ha stabilito obiettivi in linea con quanto definito all'interno della Politica per la Salute e Sicurezza, e raggiungibili attraverso specifici programmi di miglioramento che nascono dal processo di valutazione del rischio. Gli obiettivi sono tradotti in attività e sottoposti a monitoraggio e a riesame periodico. Per meglio valutare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi I.F.M. ha individuato specifici indicatori che esprimono e quantificano ogni obiettivo.

La manutenzione e l'aggiornamento continuo del SGS è realizzato mediante lo svolgimento delle attività periodiche di audit e tramite il Riesame della Direzione. Gli audit sono finalizzati a:

- verificare la conformità del SGS alla norma di riferimento;
- accertare che le attività aventi impatto significativi sulla sicurezza e salute dei lavoratori siano condotte secondo modalità stabilite;
- accertare che il SGS sia adeguato alle esigenze, anche in relazione agli specifici luoghi di lavoro, che operi in conformità con la Politica, gli obiettivi e i programmi dell'organizzazione;
- verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese;
- verificare l'applicazione e il rispetto di norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- identificare aree di potenziale miglioramento del SGS.

Lo scopo del Riesame della Direzione è quello di valutare il funzionamento del sistema, verificando il raggiungimento degli obiettivi relativi al periodo esaminato e identificando gli elementi necessari alla definizione degli obiettivi di miglioramento per l'anno seguente. Esso è effettuato con cadenza annuale, o in occasione di mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza per la salute e sicurezza del lavoro.

Il SGS conforme alla norma ISO 45001:2018 è affiancato dall'esistenza di ulteriori azioni intraprese all'interno di I.F.M. in tema di sicurezza:

- incontri aziendali mirati con il personale di interesse in cui viene evidenziato l'andamento delle attività relative alla gestione delle tematiche ambientali e della sicurezza (stato obiettivi, politica, monitoraggi, problematiche, ecc.);
- una riunione periodica che coinvolge l'RSPP, l'RLS nonché il medico competente. L'esito e le tematiche trattate nel corso di tale riunione vengono formalizzati dall'RSPP in un apposito verbale a disposizione dei partecipanti. La totalità degli argomenti trattati durante la riunione e il coinvolgimento delle varie figure aziendali dedite alla sicurezza, assicurano il soddisfacimento di quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, che ha titolo "Riunione periodica". Il medico competente, almeno una volta nel corso dell'anno, ha il compito di comunicare al datore di lavoro e al RLS i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati (i risultati personali vengono comunicati direttamente al lavoratore);
- incontri periodici tra preposti (capi reparto/capi turno) e operatori, detti "Incontri Sicurezza", che hanno lo scopo di verificare il corretto svolgimento dell'attività e di sensibilizzare anche in ambito della sicurezza: gli incontri si svolgono durante l'ordinaria attività e presso i siti ove viene svolta l'attività di ristorazione (incontri di terreno). Gli Incontri sicurezza vengono programmati in sede di riunione annuale.

3.8. Sistema delle Procure e delle Deleghe

La gestione di I.F.M. è affidata ad un Amministratore Unico a cui sono riconosciuti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la firma legale e la rappresentanza.

In particolare, la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in senso lato, compreso quanto relativo al personale dipendente, la gestione del ciclo attivo verso i clienti e la gestione di operazioni finanziarie attive si caratterizzano per l'esercizio di poteri a firma singola, attribuiti all'Amministratore Unico, così come gli acquisti di beni e servizi, la gestione di operazioni finanziarie passive, le assunzioni di personale, il rilascio di garanzie a nome della società a favore di terzi.

In forza dell'accordo quadro sottoscritto con la Pellegrini S.p.A. sono state conferite specifiche deleghe di funzioni e responsabilità e poteri in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, nonché sicurezza alimentare e igiene degli alimenti.

3.9. Sistemi di controllo

I.F.M. è dotata di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due sindaci supplenti. Il controllo contabile è affidato ad una società di Revisione di primaria fascia.

CAPITOLO 4

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A.

4.1. Premessa

Il Modello in esame è finalizzato ad evitare e a prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui al Decreto da parte dei Soggetti Apicali e dei Destinatari. Il Decreto contempla, infatti, una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'Ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio e che consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire i Reati Presupposto contemplati nel Decreto.

Il termine "modello" è, entro certi limiti, potenzialmente fuorviante: in sostanza, al di là del contenuto del "modello" come individuato dalla legge, il concetto si riferisce ad un insieme di componenti che variano dall'organizzazione aziendale concreta, alle procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del *business*, alle politiche di comportamento dell'impresa; tutte queste componenti, nel loro insieme, devono essere

orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di *business*, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento. Probabilmente, il concetto è meglio reso dal termine “compliance programs”, letteralmente “programmi di conformità”, che definisce un progetto esecutivo di orientamento dell'attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi l'esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;
- adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'Ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'Organismo di Vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.

4.2. Motivazione della I.F.M. S.p.A. nell'adozione del Modello

Nel contesto generale delle attività inerenti alla propria *Corporate Governance*, I.F.M., nell'intento di assicurare – a tutela della propria posizione e della propria immagine – condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto di procedere all'attuazione del Modello.

Ciò nella convinzione che l'adozione – al di là delle previsioni del Decreto, che indicano il Modello come facoltativo, non già obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli appartenenti alla Società, affinché tengano,

nell'espletamento delle rispettive attività, comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati di cui al Decreto.

Il Modello fa riferimento ad un sistema strutturato ed organico di norme, procedure operative ed informatiche nonché di controllo idoneo a prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al Decreto.

All'interno del predetto sistema strutturato di norme, assume particolare rilievo quella che regola le attività a rischio di reato, con particolare riferimento a:

- definizione di deleghe, poteri, uso della firma sociale;
- trasparenza, tracciabilità, verificabilità e documentabilità delle operazioni;
- segregazione delle funzioni;
- effettuazioni di controlli a diversi livelli.

Pertanto, attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la relativa regolamentazione, il Modello si propone le seguenti finalità, anche in via preventiva:

- determinare, in tutti coloro che operano ed agiscono in nome e per conto della Società, la consapevolezza di commettere, in caso di violazioni del Modello, illeciti penali, con conseguenze sanzionatorie, anche amministrative per la Società, ai sensi del Decreto;
- condannare ogni forma di comportamento illecito contrario, non solo alle leggi penali, ma anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione;

consentire alla Società un costante controllo e un'attenta vigilanza sui processi sensibili in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio;

- effettuare monitoraggi sulle aree in cui vengono svolte le attività sensibili, intervenendo in modo tempestivo per prevenire o contrastare la consumazione dei reati di cui al Decreto.

Oltre a ciò, l'efficacia del Modello, necessita di:

- un'attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli, di una conoscenza approfondita delle regole comportamentali della Società;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello;

- la disponibilità di una mappa, che deve essere sempre aggiornata, delle attività sensibili e delle aree in cui possono realizzarsi i reati di cui al Decreto;
- l’individuazione dei soggetti responsabili con i relativi poteri;
- la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di poteri concreti ed effettivi di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, e da questi verso la Società.

4.3. Modalità di realizzazione e struttura del Modello

La predisposizione del Modello, al pari delle successive attività di aggiornamento, costituisce occasione per I.F.M. di:

- rafforzare il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi;
- sensibilizzare l’amministrazione nel processo di elaborazione e di *risk assessment* rispetto al tema dei processi aziendali, anche in ottica di prevenzione attiva dei reati.

Il Modello, come previsto dal Decreto e raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, è stato predisposto dalla Società secondo le fasi metodologiche di seguito rappresentate:

➤ Fase 1 – Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili

Sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto, con identificazione delle risorse societarie con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e dei meccanismi di controllo attualmente in essere.

A tal fine è stata svolta innanzitutto una revisione ed un’analisi documentale (statuto, organigramma, mandati di gestione, ecc.) per identificare, in via preliminare, processi/attività sensibili.

➤ Fase 2 – As Is Analysis

Per ogni processo/attività sensibile stata effettuata l’analisi e formalizzazione di:

- fasi principali;
- funzioni e ruoli/responsabilità dell’Amministratore Unico;
- elementi di controllo esistenti

al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al Decreto.

Sono state condotte interviste con il Top Management della Società al fine di meglio individuare la mappatura dei processi/attività sensibili e la rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai “principi di controllo”.

➤ **Fase 3 – Gap Analysis**

Sono state identificate le aree di controllo e le relative azioni di miglioramento necessarie a far sì che il Modello sia idoneo a prevenire i reati richiamati dal Decreto. I.F.M. ha svolto una Gap Analysis tra il modello attuale (As is) e il Modello a tendere (To be), con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

➤ **Fase 4 – Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione**

Sulla base dei risultati delle fasi precedenti e del confronto con le indicazioni di riferimento, nonché in funzione delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società e dal grado di allineamento sinergico con il sistema di controllo interno esistente, è stato redatto il presente Modello, articolato nelle seguenti parti:

- Parte Generale, contenente, oltre a quanto già illustrato, vale a dire: la normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del Modello, la funzione dello stesso, la modalità di costruzione dello stesso, anche: i destinatari del Modello, la formazione e diffusione del Modello, l’aggiornamento del Modello, la segnalazione delle irregolarità, il sistema di deleghe in Società, il sistema di controllo, i rapporti con la controllante Pellegrini s.p.a., il sistema disciplinare, il regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo;
- Codice Etico, contenente i principi generali, principi di condotta e sistema sanzionatorio inerente alla violazione del Modello.
- Allegato con tutte le ipotesi di reato dettagliatamente illustrate.

4.4. Adozione del Modello

Il presente Modello e il Codice Etico, con il relativo regolamento sanzionatorio, così come richiesti dalla normativa di riferimento, sono stati adottati dalla Società con delibera dell'Amministratore Unico al fine di tutelare la stessa da eventuali responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

L'Amministratore Unico ha provveduto, altresì, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e incaricato di vigilare sull'idoneità e sulla corretta attuazione del Modello.

4.5. Criteri generali per le prime attuazioni e aggiornamento o adeguamento del Modello

4.5.1. Premessa

Le prime applicazioni e l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello si articolano nella predisposizione di un Programma di recepimento delle innovazioni.

Il Programma è predisposto in tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello (v. art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto). Esso individua le attività necessarie per realizzare l'efficace recepimento dei contenuti del Modello con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

4.5.2. Casi e criteri di definizione del Programma

Si rende necessario procedere ai sopra citati interventi e, quindi, alla predisposizione del Programma in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative nel D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti di 'prime attuazioni');
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo che mostrino sensibili mancanze o qualora vi siano importanti cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o dei settori di business all'interno dei quali la Società svolge la propria attività (gli interventi, in tali ipotesi, sono definiti di 'adeguamento');
- della necessità di provvedere alla revisione periodica del Modello per assicurare la continuità del mantenimento in efficacia, anche in relazione all'evoluzione della Società (gli interventi, in tale ipotesi, sono definiti di 'aggiornamento'); l'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa in modo che il

ciclo sia completato ogni tre - cinque anni, a seconda degli sviluppi normativi e delle modifiche.

Tali processi hanno il compito di garantire l'efficacia del Modello a fronte di modifiche normative o della Società ed eventualmente rimediare a qualsiasi mancanza del Modello stesso.

Il compito di disporre e porre in essere le prime attuazioni, l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito all'Amministratore Unico. Come nel contesto dell'iniziale adozione del Modello, l'Amministratore Unico realizzerà le prime attuazioni, l'aggiornamento e l'adeguamento in coerenza con la metodologia e i principi di controllo previsti nel Modello.

Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'Amministratore Unico ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di prima attuazione, aggiornamento o adeguamento del Modello;
- l'Amministratore Unico, con il supporto della funzione HR, individua il consulente esterno che procederà all'aggiornamento del Modello previa condivisione del programma di intervento con l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa l'Amministratore Unico dell'esito delle attività.

4.6. Il Modello di I.F.M.

4.6.1 I destinatari del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione. I principi contenuti nel Modello devono infatti essere rispettati da tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto di I.F.M..

E quindi:

- dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di I.F.M. ed in particolare da parte di coloro che si trovino a svolgere attività sensibili. A tal fine, tutti i contratti di

assunzione devono contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno a rispettare integralmente il Modello e il Codice Etico;

- da coloro che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con I.F.M. (es. i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali). A tal fine, il contratto concluso con tali soggetti deve contenere una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello, oltre che del Codice Etico, e a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali notizie inerenti alla commissione di illeciti o alla violazione del Modello stesso.

I.F.M. infatti intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

4.6.2. Diffusione del Modello e formazione

Per garantire l’efficacia del Modello, I.F.M. garantisce una corretta conoscenza e divulgazione del relativo contenuto da parte di tutti coloro che saranno eventualmente assunti dalla società, con un diverso grado di approfondimento in relazione ai diversi ruoli ricoperti all’interno della Società e al diverso coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili.

L’adozione del Modello, come i successivi aggiornamenti, sono comunicati ai soci, agli eventuali dipendenti e agli *stakeholders* al momento della approvazione.

Il Modello, nella sua versione integrale, viene pubblicato sul portale aziendale, mentre sul sito di I.F.M. viene pubblicata solo la Parte Generale.

Ai nuovi eventuali assunti viene consegnato un pacchetto informativo - comprensivo del Modello Organizzativo parte generale e del Codice Etico, onde assicurare agli stessi le conoscenze delle regole fondamentali della Società. Costoro sono tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta, attestante la ricezione del pacchetto informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati, oltre all'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, le successive modifiche ed integrazioni, l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la Società a dotarsi del Modello e ad illustrare i principi comportamentali da tenere onde prevenire la commissione dei reati presupposto.

La stessa è diversificata, nei contenuti e nella modalità di erogazione, a seconda della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del possesso, o meno, della rappresentanza della Società.

In ogni caso è improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Ogni destinatario del Modello, infatti, è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti dello stesso;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Con cadenza annuale viene sottoposto all'esame dell'Organismo di Vigilanza il piano di formazione ed il medesimo viene costantemente aggiornato sul suo stato di avanzamento.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di formazione, I.F.M. organizzerà periodicamente corsi di formazione per i propri eventuali dipendenti e per il management, coinvolgendo anche le risorse esterne di cui si avvale I.F.M. in outsourcing, così da divulgare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Tutti i partecipanti dovranno apporre la propria firma su un apposito modulo attestante la partecipazione al corso di formazione.

Il grado di approfondimento della formazione e informazione dipende dal livello di coinvolgimento del personale nell'ambito delle "attività sensibili". Per il personale maggiormente coinvolto possono essere organizzati corsi specifici.

La formazione deve rispettare i seguenti principi:

- tracciabilità dei partecipanti;
- tracciabilità della documentazione utilizzata per la formazione;
- verifica dell'efficacia della formazione attraverso un test out;
- attestazione della partecipazione all'attività formativa, per ciascun partecipante.

4.7. Monitoraggio e aggiornamento delle Procedure

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare l'effettivo funzionamento e la corretta applicazione delle Procedure di controllo.

In caso di operazioni straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, trasformazioni etc.), la Società deve provvedere, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a valutare l'impatto che le predette operazioni possono avere sulle attività sensibili e sui Protocolli di controllo e, se del caso, adeguare la Parte Speciale del presente Modello.

4.8. Deleghe e Procure

Il sistema di deleghe e di procure adottato efficientemente costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti di rilevanza esterna o interna necessari per il perseguimento degli obiettivi aziendali, congruente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione dell'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento di riconducibilità degli atti – di rilevanza intera o esterna – ai soggetti che li hanno adottati.

Donde l'utilità del sistema in oggetto sia nella prevenzione della commissione dei reati presupposto che nella successiva identificazione di coloro che, direttamente o indirettamente, possono aver tenuto una condotta conforme agli illeciti di cui al Decreto.

In coerenza di ciò, il sistema di deleghe si fonda sui seguenti principi:

- deleghe e procure conferite devono essere in linea con ciascun potere di gestione e con la conseguente responsabilità all'interno dell'organizzazione;

- assegnazione e revoche delle stesse avvengono in coerenza con i ruoli ricoperti in Società, in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- deleghe e procure devono riportare una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore nonché dei limiti per l'esercizio dei poteri istessi;
- i poteri di spesa previsti nelle deleghe e/o procure devono essere adeguati al ruolo ricoperto dal delegato/procuratore.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il Sistema di deleghe in vigore, nonché la coerenza del sistema stesso con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando, se del caso, eventuali modifiche.

Tanto premesso, si evidenzia che l'Amministratore Unico, come già evidenziato nel paragrafo 2 ha conferito alla Pellegrini S.p.A. il mandato a gestire le attività e le funzioni societarie in forza dell'accordo quadro.

4.9. Il sistema dei controlli previsti dal Modello

La Società intende attuare, in via preventiva, un sistema dei controlli – sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria – delle singole attività sensibili sulla base di:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili che si attuano attraverso:
 - **Regolamentazione**: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
 - **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
 - **Segregazione dei compiti**: separazione delle attività tra chi autorizza, essendo anche colui che controlla, e chi esegue. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti

al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino certe operazioni solo a persone ben identificate e autorizzate;

- **Procure e deleghe**: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese, chiaramente conosciuti e definiti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle stesse. Lo svolgimento delle attività aziendali nel cui ambito può astrattamente essere realizzato taluno dei reati indicati nel Decreto, deve essere presidiato, in punto di poteri di firma, dalla previsione di firma congiunta;
- **Attività di monitoraggio**: finalizzata all'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo in coerenza con il sistema decisionale, nonché con l'intero impianto della struttura organizzativa. Riguarda l'esistenza di controlli di processo svolti dagli organismi decisionali o da controllori esterni.

4.9. Whistleblowing

I.F.M. utilizza il sistema di canali individuati dalla Capogruppo, il quale garantisce la riservatezza delle segnalazioni di condotte illecite e delle violazioni del presente Modello prevedendo, altresì, sanzioni disciplinari per le violazioni delle misure di tutela del segnalante e per le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, in conformità con l'art. 6, comma 2, del Decreto, come integrato dalla L. n. 179/2017.

Il sistema di whistleblowing – come da procedura in uso alla Capogruppo, a cui si rimanda – prevede:

- l'esistenza di più canali che consentono all'Amministratore Unico, soggetti apicali, soggetti sottoposti, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, agenti, azionisti, altri soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, di cui siano al corrente, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- un canale alternativo di segnalazione, con modalità informatiche, il quale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la irrogazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le segnalazioni rilevanti per I.F.M. devono essere indirizzate al proprio specifico Organismo di Vigilanza e devono recare la dicitura “All’attenzione del Presidente dell’OdV di I.F.M.”. Esse vengono inviate mediante i canali e secondo le modalità individuati nella procedura in uso alla Capogruppo.

4.10. Struttura del sistema disciplinare

4.10.1. Funzione

Il Modello e il Codice Etico devono essere rispettati da tutti i destinatari.

Il Decreto prevede la necessaria predisposizione, a cura della Società, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare:

- il mancato rispetto del Modello e del Codice Etico;
- la violazione delle misure di tutela di colui il quale segnali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

La Società, in via prudenziale, ha voluto inserire nel presente Modello un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare la violazione – con condotta attiva e omissiva – tanto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle attività sensibili, quanto dei precetti contenuti nel Codice Etico.

Detto sistema si rivolge tutti i destinatari, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

4.10.2. Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione – mediante condotta attiva od omissiva – dei precetti e delle procedure contenute nel Modello e dei precetti contenuti nel Codice Etico, da parte di lavoratori dipendenti, eventualmente assunti dalla Società, costituisce un inadempimento alle

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e comporta l'applicazione di idonee sanzioni disciplinari, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro qualora la violazione commessa e accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

In particolare, l'art. 2104 c.c., individuando il dovere di obbedienza a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento della propria attività, le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina impartite dal datore di lavoro.

L'art. 2106 c.c. prevede espressamente che l'inosservanza di dette disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Pertanto, in caso di inosservanza, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari, la cui commissione comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, fermo restando il risarcimento del maggior danno arrecato dalla violazione.

Incorre in un illecito il lavoratore che, anche attraverso condotte omissive, ed in eventuale concorso con altri soggetti:

- violi le procedure interne del presente Modello, per inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero ponendo in essere un comportamento di tolleranza di irregolarità di servizi ovvero di inosservanza di doveri o di obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, qualora in tale condotta sia ravvisabile una irregolarità, una trascuratezza, una negligenza oppure una inosservanza di leggi, regolamenti, obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della Società o di terzi ovvero un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, di misure previste dal Decreto, trattandosi di una violazione dolosa di leggi o di regolamenti o di doveri d'ufficio, che possano arrecare forte pregiudizio alla Società o a terzi;

- ponga in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato presupposto.

Tali sanzioni vengono irrogate secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL in vigore. Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, per quanto riguarda sia l'esercizio di tale potere, sia le sanzioni irrogabili.

Per quanto concerne il licenziamento vengono osservate anche le disposizioni della L. n. 604/1966.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- pubblicizzazione e conoscenza da parte dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
- diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 L. n. 300/1970): la contestazione deve essere tempestiva e deve essere informato l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa;
- proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c.). In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra circostanza rilevante.

Le sanzioni disciplinari sono:

- il richiamo verbale, per le violazioni lievi del Modello o del Codice Etico;
- l'ammonizione scritta, per le violazioni del Modello o del Codice Etico più gravi di quelle che possono comportare un richiamo verbale e di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
- la multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino ad un massimo di 3 ore della normale retribuzione del lavoratore, in caso di condotta negligente rispetto alle previsioni del Modello o del Codice Etico;

- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, applicabile nel caso delle violazioni di maggior rilievo del Modello o del Codice Etico;
- il licenziamento senza preavviso, in caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico, con atti che espongono oggettivamente la Società ad un pericolo. Deve trattarsi di una condotta tale da non consentire, nemmeno in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto.

Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali deleghe/procure affidate al soggetto interessato.

Il predetto sistema sanzionatorio viene applicato anche ai casi relativi alle segnalazioni pervenute attraverso il sistema del *whistleblowing*.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

L'accertamento dell'illecito disciplinare è obbligatorio.

4.10.3. Misure nei confronti della Società di Revisione e del Collegio Sindacale

Nel caso di violazioni commesse dalla Società di Revisione e/o dal Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Unico, il quale potrà applicare le iniziative più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

La sanzione disciplinare e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate alla gravità della violazione, al livello di responsabilità, al ruolo e alla intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

4.10.4. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte dei Dirigenti, la stessa dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza il quale:

procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile;

- convoca il Dirigente che viene ascoltato;
- provvede ad assumere le opportune iniziative, in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, che possono comportare, a seconda della gravità della violazione, del livello di responsabilità, del ruolo e della intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito, il richiamo scritto, la diffida al puntuale rispetto del Modello o del Codice Etico, la decurtazione degli emolumenti, la revoca dell'incarico. Potrà, inoltre, essere disposta la revoca delle procure eventualmente conferite al Dirigente e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico nonché la richiesta di risarcimento dei danni.

Il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, sia per l'accertamento delle violazioni che per l'irrogazione delle sanzioni, è necessario e, per tale motivo, non può essere archiviato un procedimento disciplinare né può essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza darne l'immediata informazione e, quando richiesto dal titolare del potere disciplinare, il relativo parere.

Ad ogni modo, l'Amministratore Unico provvede con le opportune deliberazioni.

4.10.5. Misure nei confronti di altre categorie

In caso di violazione da parte dei quadri e degli impiegati eventualmente assunti dalla Società, l'Organismo di Vigilanza, tempestivamente informato procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti – ad assumere le opportune iniziative, attivando il procedimento disciplinare, in base a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Qualora l'iniziativa ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall'Organismo di Vigilanza, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

4.10.6. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni violazione posta in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente potrà determinare,

secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di incarico professionale, o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione da parte di codesti soggetti, l'Organismo di Vigilanza procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile, e provvede – anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti – ad assumere le opportune iniziative, perseguendo i rimedi contrattuali applicabili.

Qualora l'iniziativa ritenuta applicabile sia diversa da quella proposta dall'Organismo di Vigilanza, deve essere data idonea motivazione del dissenso.

4.11. Informazioni all'Organismo di Vigilanza

Le iniziative ed eventuali sanzioni disciplinari assunte nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente sono comunicate dall'Amministratore Unico all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 5

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1. Introduzione

La legge 190/2012 ha introdotto norme e disposizioni per il contrasto alla corruzione. In particolare, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, allo scopo di dare attuazione alle norme contenute nella “L. 190/2012”, che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Benché detta disposizione si applichi ai soggetti pubblici, la Società ha ritenuto di recepire il protocollo adottato dalla Capogruppo Pellegrini S.p.A. che, unitamente al presente Modello e al Codice Etico, sia tale da garantire che i rapporti tra i Destinatari e le Pubbliche Amministrazioni (italiane o straniere) si ispirino ai principi di trasparenza, lealtà, collaborazione e correttezza, sì da non compromettere, in alcun modo, l'integrità.

Lo scopo del Protocollo è quello di:

- ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- rafforzare l'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse;
- estendere il Modello anche agli ulteriori reati di cui alla L. 190/2012, anche in relazione al tipo di attività svolto dalla Società.

L'attività di aggiornamento del Modello alla luce della L. 190/2012 ha, in concreto, previsto il compimento delle seguenti attività:

- mappatura delle aree di rischio corruzione attiva;
- definizione ed approvazione del Protocollo (che svolge la funzione anche di “Codice di Comportamento del Personale”), contenente specifiche regole di comportamento e misure di controllo.

5.2. Sintesi di ruoli e compiti in materia di prevenzione e controllo della corruzione

Per l'attuazione del Piano, la Società si impegna a:

- comunicare e diffondere a tutto il personale, con la collaborazione della Direzione e dei Responsabili dei Settori, i principi e le misure contenuti nel Codice Etico e di comportamento e nei documenti del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
- curare, con la collaborazione dell’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione;
- richiedere a tutto il personale aziendale il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e vigilare, attraverso la Direzione ed i Responsabili dei Settori, sul rispetto da parte di tutto il personale aziendale dei principi e delle misure contenute nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure e regolamenti aziendali;
- collaborare con l’Organismo di Vigilanza durante le attività di *audit* e, quando necessario, nella definizione e implementazione delle misure di aggiornamento del Piano di prevenzione della Corruzione e del Modello 231;
- applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione del Modello, del Codice Etico o dei protocolli, regolamenti e procedure aziendali.

CAPITOLO 6

ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Costituzione e Regolamento

I.F.M. affida all'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

Lo stesso deve rispondere ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Inoltre, l'OdV deve possedere requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e mancanza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice della Società.

In ogni caso, è causa di ineleggibilità e revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, specie se per uno dei reati che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Mediante la costituzione dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto, la Società persegue l'obiettivo di attuare al meglio la cultura dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza svolge la propria attività sulla base dei principi di autonomia e indipendenza, e si dota di uno specifico Regolamento che disciplina in particolare:

- ✓ i criteri di designazione e nomina dei suoi componenti;
- ✓ la loro permanenza in carica;
- ✓ le attività di vigilanza e controllo;
- ✓ la rendicontazione all'Amministratore Unico delle attività svolte e delle azioni intraprese;
- ✓ la documentazione dell'attività svolta.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza è soggetto ad approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

6.2. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.

I compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- verifica e vigilanza periodica della:
 - ✓ effettività del Modello, verificando che i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
 - ✓ efficacia e adeguatezza del Modello, verificando che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto o dagli artt. 3 e 10 L.146/2006;
- cura del necessario aggiornamento del Modello mediante la presentazione all'Amministratore Unico delle proposte di aggiornamento, che deve avvenire qualora si renda necessaria in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modifiche dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa, modifiche normative;
- raccolta e documentazione delle eventuali irregolarità o violazioni del Modello o del Codice Etico, che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi o dalle segnalazioni ricevute;
- verifica e accertamento delle informazioni e delle segnalazioni pervenute;
- comunicazione all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello o del Codice Etico, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme e del CCNL vigenti;
- verifica dell'adozione di opportune iniziative finalizzate alla divulgazione e conoscenza del Modello e alla formazione e sensibilizzazione del personale eventualmente assunto, nonché di tutti i destinatari, sull'osservanza delle

relative disposizioni;

- organizzazione di corsi di formazione, qualora ritenga di dover integrare quelli organizzati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza documenta, anche mediante la tenuta di appositi registri, tutta l'attività svolta.

6.3. I poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

- ✓ colloquiare, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano limitarne la sfera di operatività e/o condizionarne l'autonomia di giudizio, con ogni struttura aziendale;
- ✓ acquisire informazioni e documenti nei riguardi di qualunque struttura aziendale, a qualsiasi livello della stessa. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione e ad ogni altra informazione aziendale che ritenga opportuna;
- ✓ accertare fatti e comportamenti relativi ad eventuali violazioni, o, in generale, non in linea con i principi prefissati dal Modello o dal Codice Etico;
- ✓ attuare specifici interventi periodici di controllo sia programmati che non programmati e anche a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- ✓ avvalersi, se del caso, della consulenza e assistenza di soggetti non appartenenti alla compagine aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono anche essere garantite le risorse finanziarie occorrenti per svolgere l'attività di verifica.

L'Amministratore Unico approva, nel contesto di formazione del *budget* aziendale, un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza, in modo che quest'ultimo possa disporre per lo svolgimento dei propri compiti.

6.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Deve essere adottata un'apposita procedura sui flussi informativi con la quale la Società regola le modalità di circolazione delle informazioni e la loro gestione da parte di specifici soggetti.

La violazione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza è considerata illecito disciplinare e, pertanto, viene sanzionata secondo quanto delineato al capitolo 13 del presente Modello.

Il flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, fra cui rientrano le segnalazioni inerenti alla violazione del Modello o del Codice Etico della Società o a comportamenti illeciti in genere, deve essere effettuato in forma scritta.

La Società, al fine di facilitare i flussi informativi e le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati, quali e-mail, su indicazione dello stesso.

Le informazioni verso l'Organismo di Vigilanza devono essere conservate, da parte dello stesso, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

a) Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

- 1) In generale, vige il principio per cui l'Organismo di Vigilanza deve essere informato mediante apposite segnalazioni scritte in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 2) l'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza e verifica dell'organismo stesso.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto:

- ✓ ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del Decreto;
- ✓ l'avvio di procedimento giudiziario a carico dell'Amministratore Unico nonché di eventuali dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel Decreto o nella L. n. 146/2006;
- ✓ le violazioni del presente Modello o del Codice Etico e i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta

non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello;

- ✓ le anomalie e le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello;
- ✓ le decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario.

Tali risultanze devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza immediatamente.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza riguarda chiunque (in particolare: l'Amministratore Unico nonché di eventuali dipendenti e soggetti nelle funzioni aziendali a rischio reato) sia a conoscenza delle notizie o dei fatti di cui sopra.

L'obbligo di informazione coinvolge anche i soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, ecc.).

Devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, per il tramite della singola Funzione, le informazioni concernenti:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari;
- ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione.

Ciascun Responsabile a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le relazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza.

Viene comunque escluso, nella maniera più assoluta, che tutti i soggetti di cui sopra possano sostituirsi alle forze di polizia facendosi carico di attività investigative.

La Società deve assicurare la massima riservatezza circa l'identità di coloro che effettuano una segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone segnalate erroneamente o al solo fine di arrecare un pregiudizio alle stesse.

I segnalanti in buona fede sono comunque garantiti contro ogni forma di ritorsione o penalizzazione.

La segnalazione deve essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza in forma scritta.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, anche se rese in forma anonima, qualora siano supportate da elementi fattuali.

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione le segnalazioni ricevute e adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione, il responsabile della presunta violazione e altre persone a conoscenza dei fatti e acquisendo i documenti considerati rilevanti.

Ogni decisione dell'Organismo di Vigilanza deve essere motivata.

b) Flussi informativi periodici

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi flussi informativi periodici da tutti i soggetti coinvolti con funzioni di controllo nei processi sensibili anche in virtù del mandato a gestire.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, almeno con cadenza annuale, le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dai soggetti a tal fine individuati nel presente Modello

- ✓ attestare il livello di attuazione del Modello;
- ✓ indicare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;
- ✓ evidenziare le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o, più in generale, dall'impianto normativo;
- ✓ indicare le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure.

6.5. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

Si possono individuare tre linee di *reporting* dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario, che nel caso di **I.F.M.** è costituito dall'Amministratore Unico:

- ✓ la prima, su base continuativa, in forma scritta, anche a mezzo email con richiesta della conferma di lettura alla casella di posta elettronica (ad esempio) organismo.vigilanza@ifmspa.com) nell'ambito dell'informativa sull'attività esercitata;
- ✓ la seconda, su base periodica. In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica:
 - all'inizio di ogni esercizio: il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno;
 - su base semestrale: una relazione informativa sull'attività di verifica e sull'esito della stessa;
 - annualmente: una relazione informativa sull'attuazione del Modello da parte della Società;
- ✓ la terza, immediata, avente ad oggetto:
 - ogni problematica significativa scaturita dall'attività svolta;
 - eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure aziendali;
 - la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello.

Le comunicazioni verso il vertice societario devono avvenire in forma scritta ed essere conservate, da parte dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza può essere richiesto dall'Amministratore Unico di dare comunicazioni o presentare relazioni in merito all'attività svolta.

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA
SOCIETÀ I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A.**

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE GENERALE

1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 individua alcune fattispecie di reato che, se commesse da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'azienda o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi (cfr. artt. 6-7 D. Lgs. n. 231/2001), costituiscono fonte di responsabilità per gli enti, qualora risultino compiute nell'interesse o a vantaggio degli stessi. In via del tutto esemplificativa e non esaustiva, l'analisi è stata condotta, fra l'altro, attraverso l'esame:

- dell'attività svolta da I.F.M.;
- della struttura organizzativa della Società;
- dei contratti esterni della Società.

Proprio in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società, sono stati valutati come rilevanti (ossia come potenzialmente a rischio di essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società), ai fini della predisposizione del presente Modello, i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 agli articoli 24 e 25 (delitti contro la Pubblica Amministrazione); *25-ter* e *25-sexies* (reati societari); *25-septies* (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); *25-octies* (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio); *24-bis* (delitti informatici e trattamento illecito di dati); *24-ter* (delitti di criminalità organizzata); *25-decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); *25-undecies* (reati ambientali); *25-quinquiesdecies* (reati tributari), nonché agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("reati transnazionali"),

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stata di contro esclusa la rilevanza, ossia ragionevolmente non vi è il rischio di verifica, degli altri reati previsti dal Decreto.

Si è ritenuto infatti che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto che opera nella Società, nello svolgimento di una delle attività della stessa, rappresenti anche astrattamente un'ipotesi difficilmente configurabile.

Per le suddette ipotesi di reato, non riconducibili ad eventuali attività sensibili della Società, si ritiene sufficiente il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della Società allegato al presente Modello. Pertanto, la presente Parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta suddivisa in sezioni tenendo conto delle diverse tipologie di reati individuate.

Vengono di seguito indicate le attività “sensibili” che sono emerse dall'analisi dell'attività di I.F.M. a rischio commissione reati.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti e attività poste in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, nonché dai consulenti e dai partner di I.F.M.

Lo scopo di tale Parte Speciale è l'individuazione di regole di condotta alle quali tutti i soggetti sopra individuati devono conformarsi al fine di prevenire il rischio connesso al verificarsi dei reati qui considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- indicare le procedure e i principi che i dipendenti, i componenti degli organi sociali, i consulenti e i partner devono osservare ai fini di una corretta ed efficace applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'OdV e ai soggetti che collaborano con tale organo nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, gli strumenti necessari ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

CAPITOLO 2

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti che possono intercorrere tra I.F.M. e la Pubblica Amministrazione.

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati" è collegata la responsabilità a carico della Società, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

Agli effetti della legge penale rientra nell'ambito della Pubblica Amministrazione qualsiasi soggetto che:

- svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico;
- persegua, realizzi o gestisca interessi pubblici.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni;
- i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni;
- gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT);
- l'Autorità Giudiziaria.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "*Pubblico Ufficiale*" e/o di "*Incaricato di Pubblico Servizio*", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p. Ai sensi dell'art. 357 c.p.:

“[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Invece, in base all’art. 358 c.p.:

“[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

[II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In forza delle norme sopra menzionate, è possibile attribuire la qualifica di Pubblico Ufficiale a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In genere, l’esercizio di una pubblica funzione amministrativa viene riconosciuto con riferimento ai soggetti che formano o concorrono a formare la volontà dell’Ente pubblico, che lo rappresentano di fronte ai terzi o che sono muniti di poteri certificativi.

La qualifica di incaricato di Pubblico Servizio è ravvisabile per esclusione, spettando ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale e che non consistono in semplici mansioni d’ordine o opere meramente materiali.

In ogni caso, non è necessariamente richiesta la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità attuative dei reati in esame.

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano originariamente destinate. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per certi fini, si ometta di destinare le somme ottenute per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In tale fattispecie, diversamente da quanto accade nel caso del reato di malversazione a danno dello Stato, non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Il massimo di pena previsto per tale ipotesi di reato (reclusione da sei mesi a tre anni) è elevato a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato in oggetto si configura qualora, utilizzando raggiri o artifici e in tal modo inducendo in errore altri soggetti, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione della gara pubblica fornendo informazioni non veritiere.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)

Il reato, residuale rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p., si configura qualora, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nonché le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, e le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità. Tale forma di reato ha un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. n. 231/2001.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319/319 bis – 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi non dovuti per esercitare proprie funzioni o poteri, ovvero per omettere o ritardare, o aver omesso o ritardato, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio

(determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tali reati si differenziano dalla concussione e dalla induzione indebita a dare o promettere utilità in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nella induzione indebita il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie precedenti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

L'articolo in esame estende l'applicazione dei reati di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) e istigazione alla corruzione attiva (art. 322 co. III e IV c.p.) ai casi in cui il soggetto attivo pubblico del reato appartenga ad enti, istituzioni o organi giurisdizionali dell'Unione Europea, della Corte Penale Internazionale o di organizzazioni internazionali, ovvero eserciti funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei predetti enti, istituzioni ed organi, oltre che nell'ambito di altri Stati membri dell'UE, oppure non membri dell'UE quando – in tal caso – il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione.

La norma estende altresì l'applicazione dei reati di induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione – di cui agli artt. 319 *quater*, 321 e 322 co. I e II c.p. – ai casi in cui il denaro sia dato, offerto o promesso ai predetti soggetti o alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli dal soggetto privato, ovvero nel caso in cui quest'ultimo rifiuti di aderire alla richiesta o promessa di denaro o altra utilità proveniente dal funzionario pubblico.

Il reato in esame punisce la condotta di colui il quale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero con taluno dei soggetti indicati all'art. 322 *bis* c.p., si faccia dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita con il funzionario pubblico ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, prevedendo un innalzamento della sanzione nel caso in cui tali fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tali ipotesi di reato punisce colui il quale commetta atti fraudolenti nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che gli derivano da un tale contratto concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.

2.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi posti in essere da I.F.M. ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

Pertanto, le attività ritenute sensibili in relazione ai reati verso la Pubblica Amministrazione all'interno di I.F.M. sono le seguenti:

➤ (Gestione) Contributi – Finanziamenti –Agevolazioni

Tale area di attività è potenzialmente associabile ai reati di malversazione ai danni dello Stato (art.316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-*bis* c.p.), truffa in genere (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Tale area - che viene menzionata solo cautelativamente - include le attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute.

- **Stipulazione e gestione dei contratti con i clienti pubblici od assimilabili, ottenuti tramite trattativa privata e/o partecipazione a procedura ad evidenza pubblica (ad esempio, gare di appalto, licitazione privata, ecc.) e predisposizione della relativa documentazione.**
- **Gestione dei contratti e dei rapporti con enti pubblici e gestione delle attività di assistenza e di supporto**

Tali aree di attività sono potenzialmente associabili ai reati di corruzione (artt. 318 – 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 commi 1 e 3 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), frode in

pubbliche forniture (art. 356 c.p.). In caso di svolgimento delle attività tramite sistemi informatici, sono altresì potenzialmente associabili alla frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione (ad esempio, in caso di partecipazione a gare “on-line”) (art. 640-ter c.p.). Tali aree comprendono, a titolo esemplificativo:

- ricerca e individuazione di nuove opportunità di business e presentazione dei beni presso i potenziali clienti pubblici o assimilabili (viste ai clienti; attività di scouting, ecc.);
 - gestione dei contatti con il cliente pubblico o assimilabile in fase negoziale in merito alla richiesta di chiarimenti (ad esempio, sulle specifiche indicate nei bandi di gara);
 - trattative e negoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi con il cliente pubblico o assimilabile;
 - predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa; partecipazione, eventuale, alle sedute di apertura delle buste contenenti le offerte;
 - partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione e gestione delle relative attività (ivi compresa la qualificazione);
 - esercizio dei poteri conferiti dall'Amministratore Unico;
 - gestione in genere dei rapporti con il cliente pubblico o assimilabile;
 - selezione, negoziazione dei contratti e gestione rapporti con società partner e gestione dei rapporti in genere con funzionari pubblici;
 - esercizio del potere di rappresentanza e di firma sociale.
- **Gestione dei rapporti con enti pubblici**, ivi compresi; (i) gestione degli adempimenti di legge (es. In materia di personale, sicurezza, privacy, adempimenti fiscali e tributari, ecc.) e richiesta autorizzazioni; (ii) gestione ispezioni, verifiche e controlli da parte di enti pubblici (es., Asl, Inps, Inail, Ispettorato Lavoro, GdF, Agenzia delle Entrate); (iii) gestione contatti con forze dell'ordine e organismi militari; (iv) gestione certificazioni / omologazioni e simili; (v) gestione contatti con Autorità di vigilanza o Autorità garanti; (vi) gestione finanziamenti; (vii) selezione e gestione rapporti con

partner agenti / fornitori / consulenti; (viii) organizzazione di eventi, fiere e manifestazioni; (ix) gestione della sicurezza dei sistemi informatici.

Le seguenti aree di attività sono potenzialmente associabili ai reati di corruzione (artt. 318 – 321 del Codice Penale), istigazione alla corruzione (art. 322 commi 1 e 3 del Codice Penale) e truffa ai danni dello Stato (art. 640 del Codice Penale) e in alcuni casi anche i reati societari:

- Esercizio del potere di rappresentanza e di firma sociale e stipulazione dei contratti in genere.
- Gestione del personale e degli adempimenti di legge (come, ad esempio, in caso di costituzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro e/o per il personale rientrante nelle categorie protette);
- Gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria;
- Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Gestione dei contenziosi in genere, ivi compresa la gestione dei rapporti con i legali e con l'autorità giudiziaria (con il supporto delle altre funzioni coinvolte);
- Redazione e trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto sopra, anche tramite forme di autocertificazione;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (ivi compresi, a titolo esemplificativo, GdF, uffici IVA, Commissioni tributarie, INPS, INAIL, Asl, Ispettorato del lavoro, ufficio disabili, VVdF, polizia, arma dei carabinieri, Commissioni Ispettive, Comitati Tecnici Ministeri, infrastrutture pubbliche ecc.);
- Gestione attività relative ad eventi, fiere, manifestazioni, eventuali sponsorizzazioni ed iniziative benefiche a favore di enti pubblici e/o che prevedano il coinvolgimento o la partecipazione di soggetti pubblici (con il supporto delle funzioni aziendali interessate);
- Gestione documenti e certificati in funzione del deposito dei documenti richiesti nei bandi di gara;
- Gestione dei sistemi informatici;
- Gestione dei rapporti con il medico competente ai fini della sicurezza;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (il Garante della Privacy, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Registro

delle Imprese, ecc.) e delle eventuali verifiche ispettive previste nella normativa di riferimento;

- Definizione, gestione amministrativa e stipulazione dei contratti con i partner, agenti, fornitori e consulenti o collaboratori (ivi compresi a titolo esemplificativo, partner commerciali, dealer);
- Esecuzione di pagamenti in favore dello Stato o di Enti Pubblici, inclusi i contributi, relativi al personale dipendente, ai partner, agenti, fornitori, consulenti e ai collaboratori; l'esecuzione di pagamenti relativi a procedure di mobilità o di ristrutturazione aziendale;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in relazione a qualsiasi tipo di contenzioso (civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo, penale, ecc.) in tutti gli stati e gradi di giudizio, nomina di professionisti esterni e coordinamento delle relative attività.

Le seguenti area di attività sono potenzialmente associabili ai reati di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* del Codice Penale) ed include, a titolo esemplificativo: la gestione dei contenziosi e dei rapporti con i giudici, i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari in relazione a qualsiasi procedimento giudiziario e la nomina dei legali:

- Gestione Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali (in particolare INPS e INAIL) con adempimento di quanto previsto dalla relativa disciplina e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, relativi all'assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni: si tratta dell'attività connessa agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e ai relativi rapporti con le Autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni (D.lgs. n. 81/2008);
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici: si tratta

delle attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale, tra cui assume particolare rilievo l'adempimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti. Rientrano nel processo anche i rapporti con soggetti pubblici in occasione di ispezioni da parte di organi di controllo ambientali;

- Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;
- Gestione attiva degli omaggi e liberalità e sponsorizzazioni: si tratta dell'attività di spesa relativa a omaggi e liberalità e sponsorizzazioni (fiere, convegni, ecc.) per la promozione dell'immagine di I.F.M.

2.3. Regole generali

Il perseguimento della finalità di prevenzione dei reati in esame ha richiesto un'attenta analisi dei meccanismi di funzionamento e di controllo in essere all'interno di I.F.M., nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale.

2.4. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di I.F.M. deve rispettare i requisiti di:

- formalizzazione e chiarezza;
- comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per ciò che riguarda l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società si deve dotare di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, dei poteri e delle relative responsabilità.

La struttura organizzativa di I.F.M., in virtù dell'accordo quadro con la Pellegrini S.p.A., assicura il rispetto della separazione delle funzioni. Gli organigrammi e le comunicazioni di carattere organizzativo saranno a disposizione del personale di I.F.M. al fine di garantire la capillare diffusione dei più rilevanti cambiamenti in merito alla struttura organizzativa aziendale.

2.5. Il sistema delle deleghe e delle procure

La delega è quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, il quale è rappresentato all'interno del sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende, invece, per procura l'atto giuridico unilaterale con il quale la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti fondamentali che il sistema di deleghe e procure adottato da I.F.M. deve possedere ai fini di un'efficace prevenzione dei reati in esame sono i seguenti:

- tutti i soggetti che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione idonea nell'organigramma aziendale;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
- i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta gerarchicamente;
- gli eventuali altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

2.6. Le procedure interne

Le procedure interne di I.F.M. devono avere le seguenti caratteristiche:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che prende la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto al quale è affidato il controllo dell'intero processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- adeguato livello di formalizzazione.

L'outsourcer, che gestisce tutti i processi aziendali di I.F.M., è dotato di un articolato sistema interno costituito da procedure e pratiche operative.

2.7. I principi generali di controllo

La Società potrebbe trovarsi a gestire relazioni dirette o epistolari con:

- autorità giudiziarie;
- funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestire le attività inerenti all'esecuzione di adempimenti istituzionali, richiesta di autorizzazioni (es. gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzie Fiscali, con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese; con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti, etc.).

A titolo di esempio, ma non esaustivo, possono individuarsi le seguenti attività:

- gestione di accertamenti presso la Società da parte di Autorità Giudiziarie o di Autorità di Controllo;
- predisposizione e trasmissione a pubblici funzionari/addetti competenti di documentazione societaria;
- rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, epistolari o verbali.

Con riguardo alla gestione degli adempimenti nei confronti delle Agenzie Fiscali, potrebbe presentarsi occasione per la commissione del reato di “truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico” in caso di esibizione di documenti incompleti e/o comunicazione di dati falsi o alterati al fine di ottenere il pagamento di imposte minori; oppure potrebbe astrattamente configurarsi il reato di “corruzione” nell’ipotesi di dazione di denaro o altre utilità a un funzionario dell' AdE al fine di alterare i dati di debiti fiscali della Società.

Pertanto, i principi generali di controllo alla base degli strumenti e delle metodologie da istituire per definire le procedure specifiche di controllo sono i seguenti:

- definizione di un corpus di principi generali di riferimento per regolamentare le attività;
- individuazione formale del responsabile dell’attività/operazione sensibile ai fini del contatto con soggetti operanti nella PA (si tratta del soggetto che gestisce l’operazione e quindi deve esserne il referente);
- definizione di una procedura di comportamento da adottare in occasione dello svolgimento dell’attività potenzialmente a rischio reato;
- mantenimento di una traccia dell’operazione tramite una “scheda di evidenza” detta anche da cui risultino: soggetti coinvolti e ruoli esercitati; cronologia delle attività poste in essere per la realizzazione dell’operazione sensibile;
- segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- divieto di stipula di contratti in autonomia con la PA da parte del soggetto che vi intrattiene rapporti o effettua negoziazioni;
- divieto di effettuare pagamenti in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA;
- divieto di conferire incarichi di consulenza o similari in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA;
- divieto di concessione di qualsiasi tipo di utilità in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA;

- divieto di effettuare assunzioni in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;
- controllo dei potenziali conflitti di interesse dei dipendenti della società con anche un ruolo attivo nella P.A.;
- controllo degli eventuali consulenti esterni coinvolti nei rapporti con la P.A.

2.8. I principi generali di comportamento

L'Amministratore Unico di I.F.M. in via diretta, nonché i dirigenti, dipendenti, consulenti e partner della società, limitatamente agli obblighi previsti nelle specifiche procedure e nelle clausole inserite nei contratti, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. basati sui criteri di massima correttezza e trasparenza.

In conseguenza dell'applicazione di tali principi generali, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata per attuare i principi di riferimento previsti dalla presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a favore della società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A.

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione all'interno del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, qualora essi eccedano le normali pratiche commerciali;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari allo scopo di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

2.9. Procedure specifiche

I rapporti con P.A., autorità di controllo e autorità giudiziarie, anche se intrattenuti in nome e per conto di I.F.M. anche da parte dell'outsourcer, Pellegrini S.p.A. devono essere sottoposti al vaglio dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è responsabile della rimozione delle anomalie riscontrate ed evidenziate nei rapporti delle autorità e accerta l'efficacia delle azioni intraprese a seguito dei rilievi evidenziati.

In particolare:

- in caso di richiesta integrazione di fondi, l'esigenza specifica deve essere documentata e motivata con delibera dell'Amministratore Unico;
- in caso di gestione di accertamenti presso la Società da parte di Autorità Giudiziarie o di Autorità di Controllo, di predisposizione e trasmissione a pubblici funzionari/addetti competenti di documentazione societaria, di rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, ogni flusso informativo in entrata ed uscita (epistolare o verbale) deve essere documentato e verbalizzato;

- in caso di accertamenti presso la sede della Società, l'Amministratore Unico deve essere tempestivamente informato degli stessi e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate tempo per tempo dall'Autorità;
- deve essere archiviata e conservata la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le autorità, ivi inclusa quella trasmessa attraverso supporto elettronico;

Aree sensibili:

Nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi e altro.

La gestione dei rapporti con soggetti pubblici è considerata un'attività sensibile nell'ambito della gestione di I.F.M. per il rischio di commissione dei reati verso la P.A. in quanto la natura e l'estensione dell'attività produttiva svolta nonché il sito in cui la stessa avviene portano a svariati e periodici contatti con la P.A., in relazione sia ai processi di investimento realizzati che all'attività operativa quotidiana.

I principali rapporti in essere sono i seguenti:

- rapporti con la PA locale per permessi e autorizzazioni;
- rapporti con l'ARPA regionale;
- rapporti con l'ASL;

Nei contatti con soggetti pubblici nell'ambito di adempimenti, verifiche e ispezioni

Una seconda attività sensibile è rappresentata dal contatto con soggetti pubblici nell'ambito di adempimenti, verifiche e ispezioni.

Allo scopo di ridurre il rischio reato connesso allo svolgimento di tali attività, è necessario prevedere quali specifici e ulteriori standard di controllo:

- un'idonea verbalizzazione dei controlli subiti e del loro iter gestionale;
- una chiara identificazione del soggetto aziendale responsabile del contatto o della gestione del controllo subito.

Nell'approvvigionamento di beni e servizi

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi assume rilievo nell'ambito dei potenziali reati verso la P.A. in quanto può essere lo strumento per realizzare eventi corruttivi.

Il processo acquisti della società I.F.M. è gestito dall'outsourcer e prevede:

- la preventiva qualificazione dei fornitori;
- il monitoraggio e la valutazione degli stessi e delle prestazioni di beni e servizi fornite;
- la definizione del budget per gli acquisti, con relative competenze;
- la formalizzazione contrattuale, con relative competenze;
- le procedure relative a servizi e consulenze in modo specifico;
- i successivi controlli fino al pagamento del fornitore.

Sono altresì previsti standard interni finalizzati, attraverso la previsione di una clausola standard che vincoli il fornitore professionista che rappresenta all'esterno l'azienda all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati da I.F.M.

Tali standard di controllo sono quelli ritenuti necessari per prevenire il verificarsi dei rischi-reato verso la P.A.

Si rende quindi opportuno introdurre le procedure di riferimento del processo acquisti per garantire trasparenza nella qualificazione e gestione di tutte le tipologie di fornitori come di seguito indicata:

✓ Gestione processi di sottoscrizione di mandati a professionisti legali

Ferma restando, in sede di contenzioso giudiziale, la posizione di parte processuale di I.F.M. secondo termini contrattuali provvede alla autonoma individuazione dei legali di fiducia, sottoponendo agli amministratori della Pellegrini S.p.A. la sottoscrizione dei relativi mandati. La gestione dei rapporti con i professionisti esterni è previsto che sia intrattenuta direttamente ed in via esclusiva da Pellegrini S.p.A., in forza dell'accordo quadro.

La sottoscrizione di mandati a professionisti legali o consulenti potrebbe prestarsi alla commissione di reati di "corruzione" o "induzione indebita a dare o promettere utilità"

attraverso il conferimento strumentale di incarichi in favore di soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un indebito vantaggio. I contratti / lettere di incarico dei professionisti legali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto; in particolare, al professionista legale, in fase di contrattualizzazione, deve essere ribadito che non deve dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario.

Pertanto, è necessario che ci sia:

- accertamento da parte dell'Amministratore Unico che i compensi corrisposti agli stessi trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili, senza scostamenti rilevanti rispetto ai preventivi; gli accertamenti effettuati periodicamente da parte dell'Amministratore Unico sono documentati e archiviati.

✓ **Gestione di spese di rappresentanza e omaggi**

Nell'ambito di tale processo si precisano le seguenti definizioni:

- “omaggi”: elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni. Se provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, per definirsi tali secondo istruzioni ANAC, non devono superare, in un anno solare, in via orientativa il valore di 150 euro;
- “spese di rappresentanza”: spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.). Se provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, per definirsi tali secondo istruzioni ANAC non devono superare, in un anno solare, il valore orientativo di 150 euro.

Il processo di gestione di omaggi e spese di rappresentanza potrebbe essere strumentale alla commissione di reati di “corruzione” o “induzione indebita a dare o promettere utilità”. Infatti, la Società, attraverso una gestione poco trasparente al riguardo potrebbe consentire il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione

e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire interessi della Società, ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

La società provvederà ad effettuare una verifica campionaria, almeno annuale, che le spese di rappresentanza/omaggi siano:

- fondati su concrete ed oggettive esigenze aziendali;
- improntati a criteri di decoro, sobrietà, economicità, inerenza e congruità;
- preventivamente quantificati ed inseriti nel budget;
- adeguatamente documentati: nel giustificativo di spesa devono altresì essere indicati i nominativi degli ospiti (salvo particolari esigenze di riservatezza che devono essere comunque motivate);
- di modico valore, in relazione alle prassi aziendali, non idoneo ad influenzare la volontà di chi li riceve e devono rientrare solo nell'ambito di rapporti di cortesia.

Le verifiche effettuate periodicamente da parte dell'Amministratore Unico sono documentate e archiviate.

✓ **Nell'assunzione di personale**

Anche l'attività di assunzione di personale assume rilievo nell'ambito dei potenziali reati verso la P.A. in quanto può essere lo strumento per realizzare eventi corruttivi.

In merito, la società I.F.M., al fine di non incorrere in eventi corruttivi che possano esporre la società provvede, per il tramite delle risorse in outsourcer a che venga posta in essere:

- la formalizzazione dell'aspetto etico-comportamentale quale criterio di selezione e valutazione del personale e il divieto di favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo, con indicazione delle modalità operative in caso di presenza di potenziali conflitti di interesse, ed inserendo specifiche indicazioni volte ad evidenziare eventuali rapporti di parentela o coniugio con soggetti appartenenti alla P.A.;
- precisa definizione dei ruoli, dei compiti, dei poteri attribuiti e dei soggetti responsabili nella selezione e gestione del personale;

- costruzione di un sistema strutturato di valutazione dei candidati, nonché della relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno condotto alla scelta/esclusione del candidato;
- individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività di selezione del personale e attribuzione delle relative responsabilità;
- definizione delle modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività in esame, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate e la reperibilità dei documenti.

✓ **Nelle richieste e nell'impiego di finanziamenti e contributi pubblici**

Le attività sensibili in questione vengono individuate solo in via cautelativa, e sono relative alla richiesta e all'impiego di finanziamenti e contributi pubblici, rilevando ai fini dei reati di cui agli articoli 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.

Pur non assumendo un rilievo significativo nel contesto specifico di I.F.M. tali attività, nel caso in cui dovessero essere poste in essere sarà necessario formalizzare specifiche disposizioni aziendali. In particolare sarà necessario prevedere i seguenti standard di controllo:

- segregazione dei ruoli nella gestione di contributi pubblici tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta;
- presenza di un'autorizzazione formale per la richiesta di erogazioni pubbliche, con limiti, vincoli e responsabilità;
- attribuzione formale di responsabilità per la gestione del finanziamento e della rendicontazione;
- controllo finanziario della ricezione e del corretto utilizzo dei finanziamenti ottenuti;
- report periodici sullo stato di avanzamento del progetto e sull'utilizzo delle erogazioni pubbliche.

✓ **Nella gestione di procedimenti giudiziari**

L'attività sensibile in questione rileva ai fini dell'articolo 319 *ter* c.p., relativo alla corruzione in atti giudiziari e, pur non assumendo allo stato un rilievo significativo nel contesto specifico, non risulta tuttavia gestita attraverso una disposizione aziendale specifica e formalizzata, estesa ai consulenti legali esterni coinvolti.

In particolare, la regolamentazione delle attività in questione deve prevedere:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale;
- le modalità di selezione dei consulenti legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni alla base della scelta, nonché delle modalità di gestione e controllo sull'operato dei professionisti;
- l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione circa la veridicità e la correttezza delle informazioni e dei dati indicati nella documentazione predisposta, nonché in merito alla conservazione, in un apposito archivio, della documentazione relativa agli incarichi conferiti.

2.10. I controlli dell'OdV

L'OdV di I.F.M. effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di I.F.M.:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adequatezza del Modello organizzativo rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la P.A.;
- verifica il corretto svolgimento e l'adozione delle procedure definite per la gestione dei processi sensibili individuati;

- vigila sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo le modifiche che si rendono necessarie nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti, nonché verifica le procedure aziendali;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari;
- sovrintende il costante aggiornamento del Modello organizzativo, proponendo all'Amministratore Unico le misure ritenute opportune al fine di garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

A tal fine, all'OdV di I.F.M. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 3

REATI SOCIETARI

3.1. Le fattispecie di reati societari

L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati in esame.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La consumazione di questi reati avviene qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponcano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

L'art. 2621 bis c.c. prevede una pena inferiore per i casi di lieve entità, valutati tenuto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui le condotte di false comunicazioni sociali riguardino società le cui dimensioni non superino i seguenti limiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo

non superiore ad euro duecentomila;

- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. In tale seconda ipotesi, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2622 c.c. prevede un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata con pena maggiore, nel caso in cui i fatti di false comunicazioni sociali relative alla esposizione o omissione dei fatti materiali siano commessi nelle società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, dalle loro società controllanti, da quelle richiedenti l'ammissione alla negoziazione in tali mercati ovvero da società che facciano appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscano.

Anche in tal caso, la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura quando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Tale condotta può essere integrata dall'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri artifici. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione anche simulata, dei conferimenti ai soci, o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche se i soci beneficiari della restituzione possono concorrere al reato.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta in esame si realizza qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguito o destinati per legge a riserva, ovvero si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari possono concorrere al reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, in modo da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge o che cagionino un danno a i creditori. Soggetti attivi sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, (obblighi di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile) è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando: viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni”.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura qualora, con atti simulati o frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato in esame può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due tipologie di condotta finalizzate a ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte nei confronti delle società che alle stesse sono sottoposte: attraverso la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non veritieri relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime. Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

3.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati societari

L'analisi dei processi posti in essere da I.F.M. ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

In conseguenza di ciò, le attività ritenute sensibili all'interno di I.F.M. in relazione ai reati societari sono le seguenti:

- **Gestione contabile e supporto al bilancio;**
- **Predisposizione e approvazione del bilancio;**
- **Calcolo delle imposte e adempimenti fiscali;**
- **Comunicazione di notizie societarie e finanziarie al pubblico;**
- **Gestione dei rapporti con la Società di Revisione;**
- **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;**
- **Sottoscrizione di mandati a consulenti tecnici, legali e altri in budget;**
- **Benestare per affidamento incarichi consulenziali extra budget;**
- **Pagamento consulenti tecnici, legali e altri professionisti;**
- **Gestione spese di trasferta e rimborsi spese;**
- **Gestione delle operazioni con parti correlate ed in conflitto di interessi;**

- **Attività di indirizzo, direzione e coordinamento outsourcer;**
- **Monitoraggio esecuzione contratto di outsourcing.**
- **Monitoraggio contratti con privati**

3.2.1. Regole Generali

3.2.2. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo, alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per definire le procedure specifiche di controllo, sono i seguenti:

1. separazione delle attività, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
2. esistenza di procedure, norme e circolari formalizzate allo scopo di fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché di identificare le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
3. poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, nonché chiaramente definiti e diffusi all'interno della società;
4. tracciabilità di ogni operazione relativa a ciascuna attività sensibile individuata, mediante idonea registrazione di ogni fatto aziendale compiuto. In tal modo è possibile verificare a posteriori il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili in esame.

3.2.3 I principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dell'Amministratore Unico di I.F.M. in via diretta, nonché dei dirigenti, dipendenti, consulenti e partner della società, limitatamente agli obblighi previsti nelle specifiche procedure e nelle clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

I soggetti sopra indicati devono pertanto rispettare scrupolosamente le leggi in vigore oltre ai seguenti principi di carattere generale:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei sistemi di controllo interno e delle procedure aziendali, in tutte le operazioni finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, allo scopo di fornire un'informazione veritiera e corretta circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando qualsiasi forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di diffondere notizie false sulla società o di porre in essere operazioni simulate;
- garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive, trasparenti, accurate e complete;
- improntare le attività e i rapporti con le altre società del gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza in modo da garantire il rispetto delle leggi, nonché dei sistemi di controllo interno e delle procedure aziendali.

3.2.4. Procedure specifiche

- **Predisposizione, redazione e approvazione del bilancio di esercizio**
- **Calcolo delle imposte e adempimenti fiscali**

Con riguardo a tali processi amministrativo-societari potrebbero presentarsi occasioni, ad esempio, per la commissione del reato di “false comunicazioni sociali”, nel caso in cui vengano rappresentati fatti amministrativi, gestionali e, in generale, aziendali, anche con alterazione delle imposte, non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, oppure in caso di omissione dei suddetti fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, con conseguente elisione delle garanzie per soci e terzi.

Potrebbero presentarsi occasioni anche per la commissione del reato di “falso in prospetto”. Una gestione non trasparente del processo di bilancio o di diffusione al pubblico, autorità giudiziarie o di controllo, infatti, potrebbe indurre in errore i destinatari delle informazioni nel caso in cui vengano diffusi dati falsi o occultate notizie, anche incidendo in modo significativo sull’affidamento che i destinatari o gli stakeholder in genere possono riporre in una razionale e corretta gestione patrimoniale della Società e dei patrimoni separati affidati in gestione.

Il processo di redazione del bilancio rileva ai fini dei reati di cui agli articoli 2621, 2621 bis e 2622 c.c..

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’obbligo a carico dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali, nonché dei consulenti e partner di I.F.M. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio d’esercizio e delle altre comunicazioni sociali, allo scopo di fornire ai soci e ai terzi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nel principio di porre la massima attenzione ed accuratezza in ogni attività finalizzata all’acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di informazioni societarie e finanziarie per permettere ai terzi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria è fatto divieto di redigere documenti informativi incompleti e/o contenenti dati falsi o alterati.

A tali fini sono previsti i seguenti principali controlli preventivi, anche sulla attività dell’outsourcer **Pellegrini S.p.a.**:

- verifica annuale anche tramite funzioni di controllo a supporto dell’Amministratore Unico del rispetto da parte dell’outsourcer, **Pellegrini S.p.a.** della propria normativa interna condivisa con la Società per la “Redazione del Bilancio di Esercizio”, il “Calcolo e liquidazione delle imposte” e la “Gestione ciclo passivo”;
- controlli periodici da parte della Società di Revisione esterna con rilascio della Attestazione di veridicità delle scritture contabili;
- Con riferimento al processo di predisposizione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria a cura dell’outsourcer, da questi deve essere garantita la completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo; tutta la documentazione relativa ai controlli

periodici effettuati viene debitamente archiviata a cura dello stesso outsourcer e conservata almeno per 10 anni.

Allo scopo di prevenire possibili eventi corruttivi vengono definiti in modo univoco e formalizzato i seguenti standard di controllo

- i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio;
 - le modalità operative per la contabilizzazione delle poste di bilancio;
 - le modalità operative di validazione dei dati che confluiscono nel bilancio;
 - le istruzioni di chiusura contabile;
 - l'interazione e le riunioni tra il Responsabile Amministrazione, finanza e controllo e l'Amministratore Unico lungo l'iter di formazione del bilancio;
 - le lettere di attestazione della veridicità e completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico (dai responsabili delle singole poste di bilancio al Responsabile amministrazione finanza e controllo, da questi all'Amministratore Unico);
 - le modalità di tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione dell'Amministratore Unico al deposito e pubblicazione, anche informatica, dello stesso e alla relativa archiviazione;
 - le attività di formazione rivolte agli addetti alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi.
- **Nelle operazioni relative a capitale, utili e riserve I.F.M.** con riferimento alle attività di:
 - gestione acquisto / vendita di azioni proprie;
 - gestione operazioni di conferimento, trasformazione, riduzione del capitale sociale, fusione, scissione;
 - gestione operazioni di distribuzione riserve, utili, acconti su utili, anche in fase di liquidazione

si è attenuta, fino a oggi, alle disposizioni di legge vigenti in materia, senza predisporre una specifica procedura aziendale volta a documentare e verificare l'iter delle operazioni poi deliberate dall'Amministratore Unico.

Tali attività possono originare la commissione dei reati di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c., che si caratterizzano per alcuni fattori comuni:

- hanno una natura specifica e non ordinaria: i reati indicati caratterizzano specifici ed eventuali momenti della vita sociale di natura non ordinaria, di competenza dell'Amministratore Unico;
- afferiscono soggetti apicali: gli amministratori (tutti i reati indicati salvo art 2633 c.c.), i liquidatori (art 2633 c.c.), i soci (art 2632 c.c.).

Le attività sottostanti sono in gran parte già disciplinate dalla legge e ben si adattano a una gestione unitaria sotto il profilo dei soggetti coinvolti e specifica sotto il profilo del concreto *iter* attuativo.

- **Attività di indirizzo, direzione e coordinamento outsourcer**
- **Monitoraggio esecuzione contratto di outsourcing**

In caso di pagamento comunque erogato a fronte di disservizio o di mancato servizio, potrebbero essere commessi reati di “corruzione tra privati”, “associazione per delinquere”.

Una gestione impropria dei contratti, infatti, potrebbe comportare la creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti da parte di consulenti dell'Outsourcer (**Pellegrini S.p.A.**) su indirizzo della stessa Società.

Si rende quindi necessario da parte della Società un accertamento almeno annuale da parte dell'Amministratore Unico anche mediante supporto delle funzioni di controllo interne/esterne, della corretta esecuzione dei servizi affidati allo stesso outsourcer, il cui contratto, detto anche accordo quadro, può anche essere risolto in caso di gravi inadempienze ai sensi dell'art.1456 c.c.

3.2.5. I controlli dell'ODV

L'OdV di I.F.M. effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di I.F.M. in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance stabilite ai fini della formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e dalla Società di Revisione, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza della società di revisione a cui è affidato il controllo contabile sulla società;
- vigilare sulla corretta gestione e sul regolare svolgimento delle assemblee societarie;
- verificare periodicamente il rispetto delle altre procedure interne stabilite ai fini della prevenzione dai rischi-reato esaminati in tale Parte Speciale, nonché delle regole di corporate governance definite e diffuse all'interno della struttura aziendale;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza;
- verificare il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore, individuando, ove necessario, le modifiche da apportare;
- indicare agli organi competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla società;
- decidere in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, all'Amministratore Unico, secondo le modalità e le tempistiche previste nel

Paragrafo 14.5 della Parte Generale del presente Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo.

CAPITOLO 4

REATI INFORMATICI

4.1. Le fattispecie di reati informatici

L'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 individua le fattispecie di reati informatici e trattamento illecito di dati la cui commissione espone la società a responsabilità amministrativa.

Non esiste realtà aziendale oggi che non debba tener conto di detta normativa che peraltro prevede un apparato sanzionatorio particolarmente gravoso.

Il primo obiettivo perseguito dal legislatore, pertanto, riguarda la qualità della struttura interna della persona giuridica, alla quale viene chiesto di organizzarsi in modo da ridurre al minimo la probabilità del verificarsi di tali reati.

Stante l'estrema diffusione dei prodotti informatici, che spaziano dai PC fissi ai portatili, ad apparecchi palmari o apparecchi cellulari altamente sofisticati, a stampanti ad alta tecnologia in grado di eseguire connessioni veloci a sistemi complessi che regolano le operazioni di centinaia, o migliaia, di persone presenti all'interno di strutture organizzative, appare chiaro che una moderna organizzazione aziendale non può prescindere da una specifica strategia e da una capillare organizzazione in materia informatica.

La procedura organizzativa deve dunque preoccuparsi di stabilire alcuni livelli di sicurezza nel rispetto dei quali permettere ai propri "vertici" e dipendenti di operare in via informatica o telematica.

Al crescere delle possibilità di agire sui dati e sui programmi deve aumentare il livello di sicurezza che circonda, informaticamente, la persona, tenendo sempre a mente il doveroso rispetto dei limiti imposti dal c.d. "codice privacy".

Solo in questo modo non sarà impossibile tentare una ricostruzione delle operazioni poste in essere per realizzare un reato: regole di organizzazione e di comportamento convergono, cioè, verso l'obiettivo unico di permettere la più ampia tracciabilità possibile dell'accaduto, così da ritagliare chirurgicamente le eventuali responsabilità sulle persone fisiche e permettere di capire se, e in che misura, la Società abbia agevolato, con la propria organizzazione, il reato e vi abbia tratto beneficio.

Le fattispecie di reato previste sono le seguenti.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico.

In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che, in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore.

La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Si ha introduzione quando si oltrepassano le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema e si è quindi in condizione di richiamare i dati e i programmi che vi sono contenuti. L'introduzione può avvenire sia da lontano mediante accesso remoto in modalità elettronica, sia da vicino da parte di chi si trovi a diretto contatto con l'elaboratore.

Oltre all'introduzione rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi*: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata, l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

È bene precisare che per operatore di sistema deve intendersi solo quella particolare figura di tecnico dell'informatica (c.d. *system administrator*) che all'interno di un'azienda ha il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dati, nonché la possibilità di accedere a tutti i

settori della memoria del sistema informatico su cui opera oppure di altri sistemi qualora vi sia un collegamento in rete.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

L'art. 615-*quater* è rivolto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici quali, ad esempio, l'accesso abusivo o la diffusione di tali codici a soggetti terzi. L'oggetto del reato viene identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione; non è invece punita la semplice detenzione di codici di accesso o di strumenti similari da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

L'art. 615-*quinquies* c.p. è rivolto a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici.

La condotta punita è la diffusione (divulgazione), la comunicazione (portare a conoscenza) o la consegna (dare in senso materiale) di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione.

La legge non fa distinzione tra virus creati da chi commette il reato o da terzi, né tanto meno tra programma informatico che reca concretamente un danno al sistema informatico e quello che non lo provoca.

Un programma può essere definito infetto ai sensi della disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.)

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-*quater* c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato previsto dall'art. 617-*quinqües* c.p. è stato ravvisato nel caso di utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico dal

momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Non possono invece essere considerati componenti di un sistema informatico i supporti magnetici o ottici sui quali non siano memorizzati dati o programmi, in quanto il loro danneggiamento non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità del sistema informatico nel quale dovrebbero essere utilizzati.

Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica, ottica o simile) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento l'art.635-*bis* c.p. indica anche le informazioni: poiché l'informazione è un'entità di per sé astratta, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o di altro tipo.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Poiché la distruzione deve essere totale, non ricorre questa ipotesi quando i dati o i programmi cancellati siano ancora recuperabili in una zona remota dell'elaboratore, utilizzando un determinato tipo di programma oppure ne sia stata solo impedita la visualizzazione sullo schermo del computer.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all’art. 635- bis c.p. ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Si vedano le precedenti fattispecie.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032euro".

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La Società si avvale di un consulente esterno che si occupa di monitorare tutti gli aspetti tecnici dei supporti informatici, nonché della gestione delle licenze per i programmi utilizzati.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omett di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati informatici

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione

delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il sistema informatico utilizzato da I.F.M. – e gestito dalla Capogruppo in forza di specifico mandato di gestione – è costituito dai seguenti applicativi:

- Neterprise – Sistema gestionale amministrativo
- INAZ – Sistema paghe e presenze
- Aruba – Sistema di mail e PEC
- Suite di Office automation Microsoft-

- **Archiviazione dati**

L’archiviazione dei dati risiede su server e storage locali presso la sede di IFM con backup locale replicato sul datacenter Pellegrini. Le caselle di posta elettronica sono gestite remotamente su piattaforma Aruba;

- **Struttura di autorizzazione all’accesso ai dati**

Ogni utenza è collegata alla sede di appartenenza, con accesso limitato ai dati di quella stessa sede e/o del dipartimento. Dietro specifica autorizzazione della Direzione a singoli utenti possono essere garantiti accessi a dati di Sede o dipartimento diversi. La gestione delle autorizzazioni avviene tramite Microsoft Active Directory.

Tutti i computer in uso ai dipendenti della **Pellegrini s.p.a.** mandataria alla gestione di **I.F.M.** sono “securizzati”, cioè non è possibile installarvi programmi senza una specifica autorizzazione e gli aggiornamenti dei programmi autorizzati avvengono on line.

- **Sistema di salvaguardia dei dati**

Il sistema di backup attuale è configurato su base giornaliera in locale con replica remota su datacenter Pellegrini e permette un mantenimento di uno storico di 15 giorni su dischi ridondato. L’analisi svolta nel corso del Progetto per l’adozione del Modello e, successivamente, durante la sua applicazione e implementazione nel tempo, ha permesso di individuare le attività di **I.F.M.** che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 24-*bis* per cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate quindi le attività sensibili:

- **Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;**
- **Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;**
- **Gestione e protezione della postazione di lavoro;**
- **Gestione degli accessi da e verso l'esterno;**
- **Gestione e protezione delle reti;**
- **Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).**

4.3. Principi di comportamento e Procedure specifiche

Gli obiettivi principali della sicurezza informatica di **I.F.M.** sono i seguenti:

- riservatezza, garanzia che un dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati (le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di elaborazione che in quella di conservazione);
- integrità, garanzia che un dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato in modo legittimo, lo scopo è quello di evitare intromissioni non legittime;
- disponibilità, garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze conoscitive.

Sulla base di tali principi di carattere generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti di **I.F.M.** in via diretta, nonché degli eventuali dipendenti, dei consulenti e dei partner della società, limitatamente agli obblighi previsti nelle specifiche procedure e nelle clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non rispettino il Codice Etico e il

Modello organizzativo di **I.F.M.**;

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. In particolare, è fatto divieto di:
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati/informazioni;
- detenere abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per l'accesso a sistemi informatici o telematici di soggetti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o pubblici;
- distruggere, danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra individuati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi;
- evitare di trasmettere all'esterno della società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di **I.F.M.**, se non per finalità strettamente attinenti

allo svolgimento delle proprie mansioni;

- consentire l'utilizzo del proprio PC o l'accesso a documentazione aziendale riservata a persone non autorizzate;
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali;
- evitare l'utilizzo di software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazione e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proprie mansioni;
- rispettare le procedure, le regole e gli standard di controllo previsti, segnalando le eventuali disfunzioni;
- astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e software;
- astenersi dall'utilizzo degli strumenti informatici al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare le disposizioni aziendali in merito agli accessi ai sistemi e alla protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
- osservare quanto previsto dalle procedure di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Per effetto del mandato conferito dalla Società alla Capogruppo a gestire il proprio sistema informatico, IFM ha recepito ed adotta la procedura specifica per la prevenzione e gestione dei reati informatici in uso a Pellegrini S.p.A., con particolare riferimento alle regole predisposte in relazione a:

- Individuazione dei soggetti legittimati all'accesso e alle credenziali d'accesso
- Utilizzo delle postazioni di lavoro
- Utilizzo dei servizi di rete
- Violazione della sicurezza dei sistemi
- Compiti della Direzione Sistemi Informativi per la gestione del sistema informativo.

Tale procedura si intende richiamata nella presente parte speciale.

4.4. I controlli dell'OdV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connessi ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati informatici;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 5

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La legge 3 agosto 2007 n. 123, all' art. 9, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-septies in forza del quale l'ente è responsabile per le ipotesi di omicidio colposo (art.589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), là dove i suddetti reati siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, aspetti oggi disciplinati dal Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei due reati richiamati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui si cagioni, per colpa, la morte di una persona. Ai fini della commissione del reato in esame non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino a una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Anche ai fini della configurabilità del reato in esame, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

5.1. I processi e le attività sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Premesso che **I.F.M.** un'azienda impegnata nel settore della ristorazione aziendale e collettiva è stata prevista nel presente Modello una mappatura delle aree sensibili con l'indicazione dei principi di comportamento; pertanto **I.F.M.** pone in essere, per la realizzazione degli stessi, la massima attenzione per la gestione di tutti gli adempimenti e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008.

5.2. Regole Generali

In sintonia con l'obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza (SGS) e nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, considera risorse umane impegnate nel sistema tutti i soggetti aziendali, responsabili in funzione del ruolo esercitato.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, **I.F.M.** si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente, nell'ottica di eliminare, ridurre e gestire i rischi per i dipendenti aziendali.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa operano i soggetti di seguito indicati.

Datore di lavoro (DdL)

Conformemente a quanto stabilito nell'art. 2 del D.lgs. 81/2008, il DdL rappresenta il soggetto all'apice della struttura organizzativa aziendale, responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, poiché esercita i poteri decisionali e di spesa. All'interno di I.F.M., il ruolo di DdL è stato affidato all' Amministratore Unico. A tale soggetto, con apposita delega, sono stati assegnati tutti i compiti e le responsabilità rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con indicazione delle soglie di spesa adeguate in relazione alla tipologia dell'incarico assegnato.

Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)

Figura nominata (con apposito documento di nomina) dal Datore di lavoro di Unità Produttiva, interna alla Divisione ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Collabora con il datore di lavoro e con gli addetti interni al Servizio di Prevenzione e Protezione nell'individuazione e nella valutazione dei rischi per la sicurezza, e nell'individuazione delle misure preventive di sicurezza e per la salubrità degli ambienti di lavoro; elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali in collaborazione con il Referente per il sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza. RSPP concorre a proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori e partecipa ad eventuali consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, provvedendo inoltre a fornire ai lavoratori le informazioni previste per legge.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Eletto dai lavoratori della Divisione nell'ambito delle RSU, qualora presenti, riceve una formazione adeguata allo svolgimento delle proprie funzioni ed un aggiornamento periodico secondo quanto definito dalla legislazione vigente. Il nominativo del RLS viene comunicato dall'azienda all'INAIL.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza promuove l'identificazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, partecipa alla riunione annuale per la sicurezza, è consultato in merito alla scelta dei DPI, in merito ai criteri adottati per la valutazione dei rischi ed ai risultati da questa scaturiti, fa proposte circa l'attività di prevenzione e può fare ricorso alle autorità competenti qualora lo ritenga necessario

Medico competente

Nominato dal datore di lavoro ed in possesso dei requisiti definiti dalla legislazione vigente ha la responsabilità di collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Pertanto effettua la sorveglianza sanitaria definita, il sopralluogo periodico negli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, esprime i giudizi di idoneità alla mansione, partecipa alla riunione annuale per la sicurezza, aggiorna le cartelle sanitarie di rischio e si rende disponibile a fornire informazioni ai lavoratori in merito alle visite mediche effettuate. E' compito del medico competente collaborare nel processo di informazione ai lavoratori e nelle fasi di scelta del personale addetto alle emergenze.

Addetti alle emergenze

Designati dal datore di lavoro di Unità Produttiva, gli addetti alle emergenze si attivano in casi di emergenza di tipo ambientale o di sicurezza, mettendo in atto le procedure di emergenza predisposte. Gli addetti all'emergenza vengono formati come previsto dalla normativa vigente sulla base del livello di rischio presente in azienda (formazione antincendio e formazione primo soccorso). Le esercitazioni pianificate con una determinata periodicità costituiscono una formazione periodica per il personale preposto alle emergenze.

Preposti

I.F.M. quale diretta conseguenza della struttura organizzativa definita in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha formalmente predisposto e comunicato un sistema articolato e composito di deleghe di potere e procure, che parte dal Datore di Lavoro fino ad arrivare a ciascun preposto. Lo scopo di tale sistema di deleghe e procure è quello di individuare i soggetti responsabili dello svolgimento delle attività rilevanti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché quello di attribuire responsabilità e poteri coerenti con i compiti assegnati.

In sintesi, il sistema di deleghe e procure distribuisce a cascata le responsabilità e i compiti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni all'interno di **I.F.M.** Tale sistema è stato progettato in modo da facilitare un presidio capillare di tutte le aree e le attività della società mediante un meccanismo di controllo gerarchico e l'attribuzione di risorse economiche necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. In funzione dei compiti e delle responsabilità assegnate, ciascun preposto dovrà esercitare i poteri attribuiti nonché adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Sono soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratori

Tutti i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa all'interno della struttura organizzativa di **I.F.M.**

5.2.1. I principi di comportamento

I.F.M. si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso:

- la continua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, con conseguente adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l'eliminazione, oppure laddove non sia possibile, la riduzione dei rischi individuati;
- la definizione di adeguate misure di prevenzione e protezione collettiva e individuale;
- la comunicazione e il coinvolgimento di tutti i lavoratori, nonché dei soggetti esterni alla compagine aziendale;
- la consultazione preventiva dei dipendenti aziendali ai fini di una migliore individuazione e valutazione dei rischi associati ai compiti, ai ruoli e alle responsabilità assegnate;
- una adeguata formazione e addestramento di tutti i dipendenti aziendali in funzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità assegnate;
- la definizione e la più ampia diffusione di idonee misure di gestione delle emergenze;
- la regolare manutenzione di attrezzature, macchinari di qualsiasi tipo utilizzati dai lavoratori nelle mense aziendali in cui operano nonché dei dispositivi di sicurezza.

5.2.2. Procedure specifiche

L'art. 30 del Testo Unico in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) individua le caratteristiche che deve possedere il Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo al fine di avere efficacia esimente con riferimento ai rischi reato esaminati all'interno di questa Parte Speciale. In particolare, il Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo adottato, deve assicurare l'adempimento dei seguenti obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

5.2.3. I controlli dell'ODV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connessi ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- ✓ vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- ✓ esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo, nonché le segnalazioni concernenti eventuali inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società;
- ✓ monitora la funzionalità del sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ propone all'Amministratore Unico, o alle specifiche funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti (del Modello organizzativo, del sistema preventivo adottato e delle procedure aziendali) che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale.

CAPITOLO 6

REATI AMBIENTALI

6.1. Introduzione

In data 1° agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale, n.177) il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che introduce i reati ambientali all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25 *undecies*).

L'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è stata quindi estesa anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell'ambiente.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è destinata ad avere un impatto rilevante sullo svolgimento delle attività aziendali che possano, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o pregiudizi all'ambiente.

Ciò impone infatti alla Società un'attenta analisi dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, che genererebbe gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

I reati presupposto introdotti dal nuovo articolo 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, possono essere così rappresentati:

- **Nuove fattispecie di reato introdotte nel codice penale:**
 - ✓ Inquinamento ambientale, anche in forma colposa (art. 452 bis e 452 *quinquies* c.p.);
 - ✓ Disastro ambientale, anche in forma colposa (art. 452 quater e 452 *quinquies* c.p.);
 - ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
 - ✓ Delitti associativi ex art. 416 e 416 bis c.p. allo scopo di commettere un delitto contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis del libro II del codice penale, ovvero delitto

art. 416 bis c.p. finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452 *octies* c.p.);

- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);

- **Reati previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 -Rifiuti:**

- ✓ Attività di gestione di rifiuti o di sue fasi senza autorizzazione (art. 256 commi 1, 3, 5, 6);
- ✓ Bonifica dei siti - Inquinamento ambientale o omessa comunicazione di imminente danno ambientale (art. 257 commi 1 e 2);
- ✓ Bonifica dei siti - Inquinamento ambientale o omessa comunicazione di imminente danno ambientale (art. 257 commi 1 e 2);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1);
- ✓ False indicazioni per la predisposizione di certificato di analisi di rifiuti (art. 260-bis comma 6)
- ✓ Trasporto di rifiuti pericolosi senza scheda Sistri o certificato (art. 260-bis comma 7 secondo e terzo periodo);
- ✓ Trasporto di rifiuti con scheda Sistri Alterata (art. 260-bis comma 8).

- **Reati previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Inquinamento idrico:**

- ✓ Scarico di acque reflue non autorizzato (Art. 137 comma 2 e 3);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (Art. 137 comma 5);
- ✓ Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

(Art. 137 comma 11);

- ✓ Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (Art. 137 comma 13).

- **Reati previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Inquinamento atmosferico:**

- ✓ Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (Art. 279 comma 5)

- **Reati previsti dalla L. n. 549 del 28 dicembre 1993 – Inquinamento ozono:**

- ✓ Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (L. 549/93 art. 3 comma 6).

6.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati ambientali

In relazione ai reati sopra descritti, **I.F.M.**, in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, ha individuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, le attività esposte maggiormente a rischio, ovvero i processi sensibili riconducibili alle condotte descritte ex art. 25 *undecies* del Decreto.

Tali processi risultano pertanto essere i seguenti:

- Gestione dei rifiuti (identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento);
- Gestione degli scarichi delle acque reflue (gestione delle acque reflue industriali e delle autorizzazioni allo scarico).

In particolare, le aree e i processi che sono stati individuati al proprio interno come sensibili nell'ambito dei reati di cui al presente capitolo sono:

- scarico acque reflue;
- gestione impianti di produzione (mense, etc.);
- gestione carni (rifiuto carcasse);
- gestione impianti termici;
- gestione impianti di refrigerazione e condizionamento;

- adempimenti in materia di gestione dei rifiuti (adempimenti amministrativi e trasporto e smaltimento);
- adempimenti in materia di gestione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi: gli oli esausti.

Le fattispecie di reato ambientale non considerate non si ritengono potenzialmente presenti in I.F.M.

I.F.M. fa ricorso alla specifica e dettagliata procedura per la gestione dei rifiuti in uso alla Pellegrini S.p.a. a cui ci si riporta.

6.2.1. Regole Generali

Nell'espletamento della propria attività l'Amministratore Unico, gli eventuali dirigenti, dipendenti, nonché consulenti e partner di **I.F.M.** devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di I.F.M. siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

A tal proposito si individuano una serie di principi generali di comportamento il cui rispetto è richiesto a tutti i destinatari del Modello nell'espletamento della propria attività:

- rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità ambientale;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le proprie attività e ai prodotti commercializzati;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti;
- partecipare ai programmi formativi in materia ambientale;
- informare l'Organismo di Vigilanza in caso di riscontro di circostanze o comportamenti non in linea con le prescrizioni in materia ambientale.

6.2.2. Regole Specifiche

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* e 452 *quinquies* c.p.)

Il reato potrebbe interessare i processi aziendali riguardanti gli scarichi idrici nelle mense aziendali. A livello di controllo preventivo **I.F.M.** dovrà verificare che siano correttamente applicate tutte le procedure di smaltimento dei rifiuti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258 co. 4 D. Lgs. n. 152/06)

Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art 259 co. 1 D. Lgs. n. 152/06 e art. 452 *quaterdecies* c.p.)

Il reato potrebbe interessare il processo aziendale riguardanti la gestione rifiuti presente nelle mense gestite da **I.F.M.**

Trasporto di rifiuti senza scheda sistri o certificato di analisi o con scheda sistri alterata (art 260 *bis* co. 7 e 8 D. Lgs. n. 152/06)

Visto che **I.F.M.** non effettua direttamente attività di trasporto rifiuti, la procedura e la direttiva si limitano a prevedere idonea verifica a che il trasportatore sia in possesso della copia cartacea della scheda Sistri o del certificato di analisi, ove ciò sia necessario, prima di lasciare i siti ove

si svolge l'attività di ristorazione gestita da **I.F.M.** e che il soggetto abbia tutti i requisiti previsti dalla norma

Inquinamento atmosferico (art 279 co. 5 D. Lgs. n. 152/06)

Il reato potrebbe interessare il processo aziendale riguardanti l'emissione in atmosfera delle canne fumarie dei locali di ristorazione eventualmente presenti nelle mense aziendali sottoposto alla direzione di **I.F.M.**

I.F.M. dovrà verificare che siano presenti idonei strumenti di gestione e controllo preventivo al fine di arginare il compimento di questo tipo di reato, attraverso:

Inquinamento ozono (art 3 co. 6 L. n. 549/93)

Il reato potrebbe interessare il processo aziendale riguardante la manutenzione degli impianti refrigeranti e di condizionamento presenti nelle mense aziendali sottoposti alla eventuale direzione di **I.F.M.**

La regolare e puntuale attuazione dei programmi di manutenzione è indispensabile per la prevenzione dei reati in materia ambientale.

Tutti gli addetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività manutentiva devono garantire la correttezza formale e sostanziale dei processi manutentivi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa o dalle autorizzazioni.

Al fine di prevenire il compimento di questo tipo di reato **I.F.M.** dovrà verificare che siano predisposti i seguenti strumenti di gestione e controllo preventivo:

- censimento degli impianti refrigeranti, con relativa quantità e tipo di gas refrigerante;
- manutenzione e verifica di fuga almeno una volta all'anno.

Attività di Gestione di rifiuti o di sue fasi senza autorizzazione (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, D. Lgs. n. 152/06)

In **I.F.M.** il reato potrebbe interessare i processi aziendali riguardanti la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, in mancanza della prescritta autorizzazione, di rifiuti quali rifiuti organici, imballaggi bancali in legno.

In **I.F.M.** l'attività di gestione di tali rifiuti segue l'iter previsto dalle attuali disposizioni legislative tra le quali si prevede il controllo preventivo delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori e il controllo della restituzione della quarta copia del formulario.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali, i Destinatari aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela dell'ambiente, quali, a titolo esemplificativo, l'Ufficio Tecnico, i Direttori delle Direzioni e delle Divisioni, i Referenti impianto e gli Addetti ad unità produttive complesse o a singola unità produttiva per quanto di rispettiva competenza, devono:

- identificare le aree da utilizzare come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dai rispettivi siti ove si svolge l'attività di ristorazione, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative;
- supervisionare lo svolgimento di un controllo del volume e del tempo di giacenza dei rifiuti collocati nei depositi temporanei affinché siano rispettate le prescrizioni di legge in materia;
- supervisionare la corretta collocazione dei rifiuti stoccati, evitando che gli stessi vengano miscelati (ove questi dovessero essere miscibili) o riposti su suolo nudo, assicurando inoltre la presenza dei contrassegni indicanti le aree di stoccaggio;
- verificare l'esistenza dei requisiti ex lege dei fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti (quali, a titolo esemplificativo, autorizzazioni e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti), acquisendo copia cartacea conforme della relativa documentazione laddove non fosse possibile ottenere la copia in originale oppure verificando tramite gli elenchi ufficiali degli Enti che hanno rilasciato l'autorizzazione;
- verificare che i contratti sottoscritti con fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti contengano idonee clausole 231 atte a manlevare la Società qualora il fornitore di servizi non si adegui alle disposizioni normative;
- effettuare periodiche verifiche del mantenimento nel tempo dei requisiti ex lege degli smaltitori verificati in fase di selezione;

- supervisionare e predisporre ogni azione necessaria affinché la caratterizzazione dei rifiuti e la definizione delle specifiche modalità di smaltimento avvenga secondo i principi di accuratezza e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e normative, avvalendosi di laboratori terzi accreditati ai quali sono fornite chiare ed esaustive informazioni in merito al processo di produzione del rifiuto e garantendo la veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti;
- verificare la correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) prima di sottoscriverlo e predisporre l’invio agli Enti preposti;
- assicurarsi periodicamente della avvenuta ricezione entro i termini di legge della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti;
- verificare che la movimentazione dei rifiuti (produzione, stoccaggio, esitazione) avvenga in condizioni di massima prevenzione ambientale;
- che la movimentazione delle sostanze inquinanti venga effettuata nel rispetto delle procedure operative atte a prevenire ed evitare o contenere qualsiasi sversamento o evento accidentale che possa arrecare inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- che in caso di eventi inquinanti, venga attuato quanto previsto dalle procedure di emergenza, ivi concluso le modalità e tempistiche per l’effettuazione delle comunicazioni agli Enti preposti e le eventuali azioni per l’accertamento dell’entità dell’inquinamento;
- che gli impianti di refrigerazione siano sottoposti a periodiche manutenzioni al fine di garantirne l’efficienza e periodiche verifiche di tenuta per preservare l’ambiente da eventuali fughe.

6.2.3. I controlli dell’ODV

L’OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti

posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto di nuova introduzione;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati ambientali;
- verifica la conformità del Modello e delle procedure interne alle politiche ambientali della società;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti del modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

6.3. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del d. lgs. n. 231/2001: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegata la responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'attività sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti tutti e i consulenti devono, in generale, conoscere e rispettare la prevenzione della ricettazione, del riciclaggio, dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di auto riciclaggio.

L'attività svolta da **I.F.M.** potrebbe essere esposta alla commissione di detti reati.

Qui di seguito si descrivono i reati di ricettazione riciclaggio e auto riciclaggio cui si riferiscono l'art. 25-octies e 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001.

Ricettazione

Il reato di ricettazione persegue la tutela del patrimonio (secondo alcuni autori, l'interesse tutelato è anche quello dell'amministrazione della giustizia) ed è punito dall'art. 648 c.p., a mente del quale:

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Riciclaggio

Il reato di riciclaggio si presenta come plurioffensivo, in quanto persegue la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e, a seconda della fattispecie, anche dell'ordine pubblico ed economico.

La disposizione cui fare riferimento in tema di riciclaggio è l'art. 648-bis c.p., secondo cui:

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato previsto all'art. 648 *ter* c.p. si presenta come plurioffensivo, in quanto persegue la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia nonché dell'ordine pubblico ed economico. La norma è finalizzata a reprimere il reimpiego in attività economiche e finanziarie lecite dei proventi illeciti in precedenza ripuliti, e stabilisce che:

“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Autoriciclaggio

È previsto e punito all'art. 648 *ter* c.p., per il quale:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

6.3.1. Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio ai fini del D. Lgs. n. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, per **I.F.M.** l'attenzione è stata rivolta soprattutto a tutti i rapporti commerciali, e ad una analisi delle situazioni a rischio di commissione reato.

Ciò nonostante, in ragione della struttura aziendale, altrettanta attenzione è stata rivolta verso operazioni, anche transnazionali, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale: si pensi alla effettuazione di pagamenti da parte di società non menzionata nel contratto di fornitura; all'intestazione della fattura a ente non coincidente con l'ordinante; alla *sede off shore* di talune società; alla genericità dell'oggetto della fattura.

Le Linee Guida Confindustria in materia di responsabilità amministrativa delle Società si occupano di queste problematiche, evidenziando che possono essere a rischio di riciclaggio quindi tutti i rapporti con soggetti terzi (contratti di acquisto e/o vendita).

Sono infatti fortemente raccomandate misure preventive, mutuare dai principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, e che qui di seguito si indicano in maniera sommaria:

- la verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti; procedure concorsuali; acquisizioni d’informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato);
- la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie;
- non ultima e fondamentale, è l’adozione di adeguati programmi di formazione per personale ritenuto esposto a rischio di riciclaggio e autoriciclaggio.

6.3.2. Controlli dell’OdV

L’OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all’interno del Modello organizzativo.

In particolare, l’OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell’aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto di nuova introduzione;
- vigila sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;

- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all’opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all’OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 7

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

7.1. Le fattispecie di reati contro la personalità individuale

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) Recluta mano d'opera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega mano d'opera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

L'art. 603 *bis* c.p., così come recentemente riformulato, punisce anche chi, anche mediante l'attività di intermediazione, utilizza o impiega mano d'opera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Al fine del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforni dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 mesi a 24 mesi.

7.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle

cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, per I.F.M. l’attenzione è stata rivolta soprattutto alla selezione del personale dipendente nonché del personale utilizzato dai fornitori.

7.2.1. Regole Generali Principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché alle procedure societarie a presidio dei rischi reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’articolo 25 *quinquies* del Decreto;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- corrispondere retribuzioni in difformità dai contratti collettivi nazionali o territoriali;

- violare i principi enunciati nel Codice Etico e nelle procedure operative richiamate dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua Unità Organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto.

7.2.2. I controlli dell'OdV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 8

RETI TRANSNAZIONALI E REATI ASSOCIATIVI

8.1. Le fattispecie delittuose richiamate dall'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel Decreto.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal Decreto non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della L. n. 146/2006 *Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale* aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

Se la Società o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 74 D.P.R. 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

8.2. Aree sensibili

I reati associativi qui trattati solo in via prudenziale (es. associazione a delinquere finalizzato alla truffa) sono per natura collegati ad altri reati, come ad esempio quelli di corruzione tra privati, falso in bilancio, contro la PA.

Nel contesto in cui opera la Società, tali reati possono configurarsi in diversi processi aziendali, sia in occasione di rapporti con interlocutori terzi – pubblici e privati – nello svolgimento delle

proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società, sia nell'ambito dei rapporti tra soggetti riferibili alla Società stessa.

8.2.1. I Controlli dell'OdV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello Organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessaria a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 9

REATI TRIBUTARI

9.1. Le fattispecie dei reati tributari

L'introduzione dei delitti tributari nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/01 costituisce effetto dell'iniziale tentativo del legislatore di recepire le indicazioni europee contenute nella Direttiva 1371/2017 UE in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tale normativa impone agli Stati membri di adottare misure, anche nei confronti degli enti, volte a reprimere le frodi fiscali.

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 co. 1

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 comma 2-bis:

“Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3:

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Delitto di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 1

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Delitto di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 2-bis

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di

cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall'art. 11

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Reati tributari commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ed in particolare:

a) Delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

b) Delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

c) Delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'art. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

9.2. I processi e le attività sensibili in materia di reati tributari

L'analisi dei processi posti in essere da **I.F.M.** ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

A tal fine è necessario evidenziare che i rischi di commissione dei delitti sopra indicati possono annidarsi anche nei rapporti commerciali con soggetti terzi, siano essi privati o pubblici (contratti di acquisto e/o vendita) e nella gestione dei flussi finanziari

Sono pertanto fortemente raccomandate misure preventive, mutate dai principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, e che qui di seguito si indicano in maniera esemplificativa:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti; procedure concorsuali);
- acquisizioni d'informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie;
- adozione di adeguati programmi di formazione per personale ritenuto esposto a rischio di riciclaggio e autoriciclaggio.

Ciò nonostante, in ragione della struttura aziendale, altrettanta attenzione è stata rivolta verso operazioni, anche transnazionali, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale: si pensi alla effettuazione di pagamenti da parte di società non menzionata nel contratto di fornitura; all'intestazione della fattura a ente non coincidente con l'ordinante; alla sede off-shore di talune società; alla genericità dell'oggetto della fattura.

Pertanto, le attività ritenute sensibili in relazione ai suddetti reati, all'interno di **I.F.M.**, sono le seguenti:

- ✓ **Gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria;**
- ✓ **Gestione dei flussi finanziari:** l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;
- ✓ **Gestione attiva degli omaggi e liberalità e sponsorizzazioni:** si tratta dell'attività di spesa relativa a omaggi e liberalità e sponsorizzazioni (fiere, convegni, ecc.) per la promozione dell'immagine di **I.F.M.**
- ✓ **(Gestione) Contributi – Finanziamenti – Agevolazioni**
Tali aree includono i profili relativi alla rendicontazione e fatturazione relative a: attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute; stipulazione e gestione dei contratti con i clienti pubblici od assimilabili, ottenuti tramite trattativa privata e/o partecipazione a procedura ad evidenza pubblica (ad esempio, gare di appalto, licitazione privata, ecc.) e predisposizione della relativa documentazione.
- ✓ **Gestione dei contratti e dei rapporti con enti pubblici e la gestione delle attività di assistenza e di supporto.**

Tali aree comprendono, a titolo esemplificativo:

- ricerca e individuazione di nuove opportunità di business e presentazione dei beni presso i potenziali clienti pubblici o assimilabili (viste ai clienti; attività di scouting, ecc.);
- gestione dei contatti con il cliente pubblico o assimilabile in fase negoziale in

merito alla richiesta di chiarimenti (ad esempio, sulle specifiche indicate nei bandi di gara);

- trattative e negoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi con il cliente pubblico o assimilabile;
 - partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione e gestione delle relative attività (ivi compresa la qualificazione);
 - esercizio dei poteri conferiti dall'Amministratore Unico;
 - gestione in genere dei rapporti con il cliente pubblico o assimilabile;
 - selezione, negoziazione dei contratti e gestione rapporti con società partner e gestione dei rapporti in genere con funzionari pubblici;
 - esercizio del potere di rappresentanza e di firma sociale.
-
- ✓ **Gestione dei contenziosi in genere, ivi compresa la gestione dei rapporti con i legali e con l'autorità giudiziaria** (con il supporto delle altre funzioni coinvolte);
 - ✓ **Redazione e trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto sopra, anche tramite forme di autocertificazione;**
 - ✓ **Gestione attività relative ad eventi, fiere, manifestazioni, eventuali sponsorizzazioni ed iniziative benefiche a favore di enti pubblici e/o che prevedano il coinvolgimento o la partecipazione di soggetti pubblici** (con il supporto delle funzioni aziendali interessate);
 - ✓ **Definizione, gestione amministrativa e stipulazione dei contratti con i partner, agenti, fornitori e consulenti o collaboratori** (ivi compresi a titolo esemplificativo, partner commerciali, dealer);
 - ✓ **Esecuzione di pagamenti in favore dello Stato o di Enti Pubblici, inclusi i contributi, relativi al personale dipendente, ai partner, agenti, fornitori, consulenti e ai collaboratori;**

- ✓ **Esecuzione di pagamenti relativi a procedure di mobilità o di ristrutturazione aziendale;**
- ✓ **Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in relazione a qualsiasi tipo di contenzioso** (civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo, penale, ecc.) in tutti gli stati e gradi di giudizio, nomina di professionisti esterni e coordinamento delle relative attività. Tale area di attività attiene alla nomina dei legali, consulenti e professionisti esterni.
- ✓ **Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici:** si tratta delle attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale, tra cui assume particolare rilievo l'adempimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti ed alla fatturazione delle prestazioni.

9.2.1. Regole generali e principi generali di comportamenti

La società ha effettuato un'attenta analisi per l'individuazione dei processi decisionali, organizzativi e operativi potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati tributari in commento, analizzando la probabilità e l'incidenza dello stesso nell'attività societaria, al fine di predisporre strumenti adeguati a prevenirne la realizzazione.

Pur nella consapevolezza che nel caso di tali ipotesi delittuose si è in presenza di una applicazione ancora embrionale dei presidi cautelari rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01, la società ritiene utile far riferimento ai principi sottesi alle disposizioni di legge relative all'adempimento collaborativo in materia fiscale.

In tal senso, allo scopo di incentivare la collaborazione con l'amministrazione finanziaria e scongiurare la realizzazione di condotte delittuose o fraudolente, la società incentiva lo sviluppo di un sistema fondato sulla spontaneità delle comunicazioni, sulla piena trasparenza e soprattutto sull'adozione di sistemi organizzativi interni volti a prevenire i rischi di inadempimento fiscale.

Ciò impone:

- una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento ai differenti settori della società potenzialmente esposti a rischi fiscali;
- la promozione della precisa tracciabilità della strategia fiscale e il rispetto dei principi di trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria;
- la predisposizione di efficaci procedure di individuazione e analisi dei rischi associati alle specifiche attività svolte, anche attraverso il presidio costante dei processi aziendali coinvolti;
- l'adozione e l'attuazione di procedure di gestione e monitoraggio dei rischi rilevati;
- un efficace sistema di verifica circa il rispetto delle attività sopra richiamate;
- la predisposizione di efficaci procedure di contrasto di eventuali carenze riscontrate nello svolgimento delle attività a rischio fiscale;
- la conseguente attivazione di necessarie azioni correttive e migliorative;
- la previsione di un sistema di comunicazione continua da/e verso l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza, idonei ad assicurare la conoscenza e la valutazione degli adempimenti tributari, delle verifiche effettuate, dei risultati emessi e delle misure correttive adottate.

Pertanto, la società procede ad una attività di autovalutazione preventiva dei rischi e al controllo costante degli adempimenti, individuando la funzione responsabile della esecuzione e della verifica degli stessi.

È da precisare che la giurisprudenza valuta positivamente la conformità dell'attività societaria alle seguenti indicazioni:

- valore/prezzo dei beni in linea rispetto a quello normalmente praticato;
- verifiche sulla effettiva esistenza della società fornitrice e alla sua operatività, attraverso accertamenti relativi a visure camerali, fatturato, esistenza e numero di dipendenti;
- verifica relativa all'oggetto dell'attività del fornitore ed alla sua coerenza rispetto alle cessioni e prestazioni fatturate;

- esistenza di approfondimenti sulla tipologia e qualifica fiscale – soggetto iva o meno - del venditore di beni e servizi ai fini della fruizione del relativo regime applicato;
- esistenza di corrispondenza documentale e a mezzo e-mail con il venditore/fornitore;
- individuazione dell'interlocutore del fornitore e ruolo ricoperto (indirizzo e-mail utilizzato, posizione nell'organigramma del soggetto fornitore ecc.);
- regolarità nella emissione, ricezione e contabilizzazione delle fatture;
- esistenza di pagamenti in entrata e in uscita puntuali e tracciati;
- esecuzione effettiva delle operazioni sottostanti all'emissione e alla ricezione delle fatture;
- contabilità regolare e conforme alle disposizioni di legge previste in materia.

Di contro, è da evidenziare come il giudizio della giurisprudenza prevalente si indirizzi in senso negativo in presenza dei seguenti elementi:

- assenza di sede del fornitore (salvo nel caso degli acquisti on-line);
- coinvolgimento dell'acquirente in attività illecite;
- assenza di prova documentale dei trasporti o della consegna dei beni;
- pagamenti in contanti;
- oggetto e attività sociale dell'azienda interlocutrice o fornitrice di beni o servizi incompatibile con quello del bene o servizio ricevuto o erogato;
- esistenza di contatti solo telefonici;
- esistenza di contatti con persone totalmente estranee all'impresa che emette o riceve la fattura;
- assenza di contratti relativi ai beni o ai servizi ricevuti o erogati;
- assenza di corrispondenza;
- assenza di fatturato, di lavoratori dipendenti ecc.

9.2.2. I controlli dell'ODV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di **I.F.M.**:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello organizzativo rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in commento;
- verifica il corretto svolgimento e l'adozione delle procedure definite per la gestione dei processi sensibili individuati;
- monitora l'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance stabilite ai fini della formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- esamina eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo le modifiche che si rendono necessarie nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti, nonché verifica le procedure aziendali;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari;
- cura il costante aggiornamento del Modello organizzativo, proponendo agli organi sociali le misure ritenute opportune al fine di garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati tributari all'Amministratore Unico secondo le modalità e le tempistiche previste nel Paragrafo 14.5 della Parte Generale del presente Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo.

CAPITOLO 10

REATI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

10.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*.

Tale norma richiama l'art. 377 *bis* c.p., in base al quale “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*”.

Il reato *de quo* è sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Tale ipotesi di reato si configura come reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, rileva l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., richiamato ai fini della punibilità *ex Decreto* dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146.

Ai fini di tale legge il favoreggiamento personale rileva solo in occasione della commissione di un reato transnazionale.

La norma punisce

1. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.*
4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Tale ipotesi di reato comune presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi sia il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento e presuppone due requisiti fondamentali: la preesistenza di un reato e la mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377 bis c.p.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500.

10.1.2. I processi e le attività sensibili in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi posti in essere ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede:

- ✓ Rapporti con Autorità Giudiziaria;
- ✓ Gestione procedimenti giudiziari.

10.1.3. Regole generali e principi generali di comportamento

La Società stabilisce quali sono i soggetti legittimati a rappresentare in giudizio l'Ente.

È opportuno che la Società si impegni a:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Al contempo, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 decies del Decreto;
- esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'Autorità giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Con riguardo alle condotte relative al delitto di favoreggiamento:

- fornire informazioni o indicazioni non veritiere alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria;
- aiutare o favorire l'occultamento o la fuga di persone ricercate dall'Autorità giudiziaria o sulle quali penda un procedimento penale.

10.1.4. I controlli dell'ODV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone all'Amministratore Unico o alle specifiche funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 11

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

11.1. Le fattispecie di reato connesse all'impiego di manodopera irregolare

L'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (entrato in vigore il 9 agosto 2012), intitolato *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *duodecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati sull'immigrazione clandestina. In pratica, viene estesa la responsabilità agli enti che si avvalgono di **manodopera irregolare** e, in particolare, le pene per detto delitto sono inasprite quando lo sfruttamento supera i limiti stabiliti (in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) nel comma 12 *bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione.

In seguito all'intervento normativo della L. 17 ottobre 2017 n. 161, che ha introdotto nell'art. 25 *duodecies* commi 1 *bis* e 1*ter*, le fattispecie ricomprese nel catalogo di reati del D. Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

[...]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

Pertanto, la responsabilità dell'Ente in relazione al reato di immigrazione clandestina è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave. In ordine alle sanzioni che il legislatore ha previsto di applicare all'Ente che si rende responsabile del delitto che qui si esamina, si tratta di sanzioni pecuniarie che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da euro 258 ad euro 1.549), ed entro il limite di euro 150.000.

Concludendo, il reato *de quo*, ad una interpretazione testuale, sembra configurarsi come un reato proprio di **soggetti apicali** della Società. Tuttavia la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

- 1. [...];
- 2. [...];
- 3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
 - a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque*

o più persone;

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

3 quinquies [...]:

3 sexies [...]

4. [...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La sanzione pecuniaria va da 400 a 1000 quote. Nel caso del comma 5, la sanzione amministrativa è da 100 a 200 quote.

11.1.2. Le aree sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*nonies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili:

- ✓ Gestione degli appalti;
- ✓ Inviti di clienti in Italia.

11.1.3. Regole generali e principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi reato individuati.

La Società si impegna a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione/gestione/amministrazione del personale;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui dovesse avvalersi, sì da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del

lavoratore, qualora richiesto dalla legge;

- monitorare lo status del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

Al contempo, è fatto divieto di:

- violare i principi, i protocolli e le procedure di assunzione esistenti;
- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- stipulare contratti a tempo determinato con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- comunicare dati o informazioni non corrispondenti al vero;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino reati di cui alla presente parte speciale;
- utilizzare le lettere d'invito al solo fine di introdurre nel paese lavoratori irregolari.

11.1.4 I controlli dell'ODV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;

- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone all'Amministratore Unico, o alle eventuali funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdVdi I.F.M. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 12

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

12.1. Le fattispecie di reato

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Sanzione pecuniaria:

- da 100 a 500 quote

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica. La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Per avere rilievo, altresì, la condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento. Ai fini

dell'integrazione del delitto, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe dirsi configurato qualora un dipendente riferibile a **I.F.M.** adotti politiche di marketing menzognere e artatamente ingannatorie, in relazione ai prodotti della Società.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Sanzione pecuniaria

- da 100 a 500 quote

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza negli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali. La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la differenza indistintamente a:

- la provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione;
- la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- l'"essenza", quando sia stata consegnata una cosa per un'altra.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo. Il reato si configura, ad esempio, mediante la commercializzazione di un prodotto con differenze qualitative e quantitative rispetto a quelle che lo stesso prodotto deve avere in relazione alle sostanze che lo compongono e che dichiara sulla relativa etichetta.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Sanzione pecuniaria:

- da 100 a 500 quote.

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine. Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede ed alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano un completamento dell'alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano.

Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta. Il reato si configura qualora, ad esempio, beni posti in commercio a causa della carenza qualitativa/quantitativa possano qualificarsi

come 'non genuini': prodotti in cattivo stato di conservazione o contenenti residui di sostanze indesiderate, oltre i limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000”.

Sanzione pecuniaria:

- da 100 a 500 quote.

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dal momento che viene sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 cod. pen., l'utilizzazione di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale. La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in

inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe essere integrato qualora un soggetto metta in circolazione un prodotto utilizzando involucri di altre aziende (etichette, bottiglie ecc.) e immettendoci prodotti di provenienza diversa.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Sanzione pecuniaria:

- da 100 a 500 quote

Il reato si configura allorché, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

La condotta rilevante si realizza mediante:

- l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o
- impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo;
- la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo;
- il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
- la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, la condotta per avere rilevanza è subordinata al fatto che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

A titolo di esempio, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venga introdotto illecitamente nello Stato un componente coperto da privativa e poi lo stesso venga assemblato in un macchinario utilizzato per la produzione di prodotti alimentari.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Sanzione pecuniaria:

- da 100 a 500 quote.

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione del fatto che il D. Lgs. 10 febbraio del 2005, n. 30 include nell'espressione proprietà industriale anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con la differenza che:

- con riferimento all'indicazione geografica, una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica e la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata;

- con riferimento alla denominazione di origine le qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell'area geografica delimitata.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata anche il perseguimento del fine di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato si realizza mediante la contraffazione di etichette indicanti l'origine dei prodotti alimentari.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Sanzione pecuniaria:

- da 100 a 800 quote.

Sanzione interdittiva da tre mesi a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Il reato si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza.

Il delitto, introdotto dalla L. 646/1982, nelle intenzioni del Legislatore, era volto a reprimere quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell'economia attuando strategie intimidatoria a danno del mondo imprenditoriale.

L'interesse tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore. La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere una tantum. La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.

A titolo di esempio, un soggetto riferibile alla Società potrebbe minacciare di ritorsioni un'azienda operante nello stesso settore, con il precipuo fine di evitare che faccia concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Sanzione pecuniaria:

- da 100 a 800 quote.

Sanzione interdittiva da tre mesi a due ann.:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale.

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente della produzione nazionale. La condotta che per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all'industria nazionale che può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.

Per completezza si rileva che il reato è di difficile applicazione.

Il reato potrebbe, in via meramente astratta, configurarsi qualora vengano immessi in circolazione prodotti con marchi contraffatti e in questo modo si arrechi nocumento alla industria nazionale.

12.1.2. Le aree sensibili in relazione ai Reati contro l'Industria e il Commercio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*nonies* del D. Lgs. 231/2001.

Le funzioni potenzialmente coinvolte sono:

- Accounting Manager;
- CFO;

- Quality Manager;
- Senior Legal & Compliance Manager;
- Strategic Operations Director;

Le attività sensibili astrattamente ipotizzabili sono:

- a) Raccolta e controllo delle proposte di acquisto;
- b) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, negoziazione e gestione degli acquisti urgenti;
- c) Gestione del sistema di qualificazione e selezione dei fornitori;
- d) Emissione degli ordini di acquisto;
- e) Stipula e gestione dei contratti;
- f) Verifica delle prestazioni/beni acquistati;
- g) Gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni;
- h) Verifica flussi finanziari

12.1.3. Regole generali e principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi reato individuati.

E' pertanto necessario presidiare tutte le aree con:

- adozione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di acquisto di beni e servizi nonché il processo di selezione e qualifica dei fornitori;
- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, nonché dei reciproci flussi informativi;

- diffusione, tramite sistema aziendale interno, delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
- ambito di applicazione delle procedure chiaramente dettagliato;
- il processo di selezione, approvazione e inserimento dei fornitori nell'albo fornitori prevede la selezione del/i fornitore/i da parte del Manager di Reparto: o all'interno dell'albo; o da inserire previa formale approvazione del Responsabile degli acquisti e/o del Operations Director;
- presenza di una prassi operativa che prevede, prima di scegliere uno specifico fornitore, l'effettuazione di contatti con due o più fornitori, a seconda delle spese di importo, presenti all'interno dell'albo fornitori, al fine dell'ottenimento delle offerte;
- predisposizione nelle procedure di autorizzazione delle proposte di acquisto e di criteri e modalità di assegnazione del contratto;
- previsione dello svolgimento di una gara tra i fornitori presenti nell'albo fornitori al fine di acquistare qualsiasi tipologia di beni e servizi;
- predisposizione di specifiche modalità di presentazione delle offerte
- definizione di criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese (negoziazione); in dettaglio è prevista la valutazione di preventivi di spesa richiesti ai fornitori al fine di individuare la migliore offerta in termini di economicità e di qualità dei beni e servizi offerti;
- previsione di un controllo ex post sull'eventuale utilizzo di fornitori non presenti all'interno dell'albo fornitori (anche in funzione dell'importo del contratto);
- predisposizione di specifico strumento organizzativo che definisca le modalità di qualifica, valutazione e classificazione di fornitori e trattatisti;
- predisposizione di verifiche modulari su tutte le categorie di rappresentanti di terze parti (RTP) che possono agire in nome della Società;
- svolgimento di adeguate attività di Due Diligence, prima della definizione degli accordi con terze parti;

- predisposizione di specifiche verifiche in relazione ad eventuali conflitti di interesse dei fornitori;
- processo di qualifica, per ogni nuovo fornitore, con il quale questi viene sottoposto ad una analisi volta a valutare l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi;
- predisposizione di specifiche liste di fornitori qualificati nelle quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti richiesti; in dettaglio la Società dispone di un elenco dei fornitori qualificati che deve essere costantemente aggiornato.
- garanzia che per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito
- per la qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), la richiesta di un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, effettuata nel processo di Due Diligence;
- predisposizione di una black list per i fornitori con la definizione delle relative modalità di gestione (criteri di inserimento, aggiornamento e storicizzazione); inoltre i nominativi dei fornitori valutati come non idonei vengono inseriti all'interno di specifico documento.
- predisposizione di specifiche verifiche sui fornitori in relazione a liste di terrorismo e riciclaggio;
- svolgimento di una sistematica attività di analisi dei fornitori registrati al fine di disattivare fornitori non più utilizzati da un determinato lasso di tempo o doppi;
- svolgimento di specifiche verifiche su eventuali cambi nella ragione sociale delle Società fornitrici e/o nella relativa compagine societaria;
- svolgimento di specifiche verifiche su variazioni in merito a dati bancari dei fornitori e/o consulenti;
- adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico-sociali atte a disciplinare i rapporti con l'impresa;
- svolgimento con cadenza periodica di una verifica di riqualifica dei fornitori selezionati, anche, ad esempio, attraverso un questionario;

- previsione di un monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie;
- identificazione di previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti;
- previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex D.Lgs. 231/01;
- predisposizione di allegati ai contratti con i fornitori di clausole di Business Ethics;
- raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231/01 (con particolare riferimento all'art 24-ter);
- predisposizione di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
- raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori;
- raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- previsione che l'ente/soggetto destinatario del servizio certifichi (beni/servizi) formalmente la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato (consegnato/prestato);
- previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda
- predisposizione di controlli sui collaboratori esterni e sulla congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate normalmente nell'area geografica di riferimento.

12.1.4. I controlli dell'ODV

L'OdV di I.F.M. effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone all'Amministratore Unico, o alle eventuali funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 13

REATI DI CONTRABBANDO

13.1. Le fattispecie di reato

L'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/01 ha previsto l'estensione all'ente della responsabilità amministrativo-penale relativa alla commissione, nel proprio interesse o vantaggio, dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

In particolare, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote nel caso di commissione dei seguenti reati, la cui descrizione di dettaglio è contenuta nell'allegato 1 al presente modello:

- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

- ✓ **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)**

“Qualora i diritti di confine dovuti superino i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), ossia il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi o il divieto di pubblicizzare beni e servizi”.

Il contrabbando consiste nel traffico e scambio di merci sottoposte a diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale che ne disciplinano il transito in Dogana e il pagamento dei relativi diritti.

Le norme che disciplinano le caratteristiche delle diverse ipotesi di contrabbando si occupano di sanzionare l'offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato nonché – per effetto del recepimento della Direttiva Europea c.d. PIF con d.l.gs. 75/2020 – dell'Unione Europea.

Nella prassi applicativa, le condotte di contrabbando più frequenti possono consistere in:

- mancato pagamento dei diritti di confine;
- mancata presentazione delle merci, sottoposte a diritto di confine, in Dogana;
- mancato passaggio delle merci in Dogana (anche mediante qualsiasi condotta di aggiramento);
- detenzione in un magazzino doganale di proprietà privata, di merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;

- utilizzo di mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, mediante manipolazioni artificiose ovvero utilizzo altri mezzi fraudolenti;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine mediante commissione di altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

13.1.2. Le aree sensibili in relazione ai reati di contrabbando

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs.231/2001.

Le attività sensibili astrattamente ipotizzabili sono, in particolare:

- gestione del processo di acquisto di beni sottoposti a diritti doganali o di confine;
- gestione del processo di vendita e commercializzazione (anche tramite triangolazioni) di beni sottoposti a diritti doganali o di confine e di prodotti di importazione e da esportazione;
- attività di logistica;
- scarico e deposito merci;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane per le attività di import/export anche

attraverso soggetti terzi;

- gestione delle attività doganali (classificazione delle merci sulla base dei codici doganali, individuazione delle tariffe vincolanti, dell'origine dei beni ad es. origine preferenziale);
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle ispezioni;
- gestione dei rapporti con i vettori e trasportatori;
- gestione dei rapporti con gli Spedizionieri che operano per conto dell'ente;
- gestione della qualifica dei fornitori e degli Spedizionieri;
- gestione dei flussi finanziari

13.1.3. Regole generali e principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi reato individuati.

La società vieta espressamente di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra le frontiere e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarla alla visita doganale;
- asportare fuori dal territorio doganale senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti

di confine;

- fornire documenti o informazioni mendaci allo Spedizioniere e all'Agenzia delle Dogane;
- riconoscere denaro o altra utilità ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane;
- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

È pertanto necessario:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- procedere alla classificazione delle merci sulla base dei codici doganali;
- verificare l'esistenza delle condizioni per l'emissione ed utilizzo di fatture in regime di sospensione IVA;
- identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni in materia doganale;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- selezionare spedizionieri o trasportatori sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- consegnare documentazione veritiera e completa all'Agenzia delle Dogane;
- fornire informazioni e documentazione allo Spedizioniere che siano corrispondenti al vero;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta e richiedendo eventualmente il rispetto del Codice Etico;

- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo, nonché delle attività di controllo svolte,
- rilasciare mandati allo Spedizionario che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

13.1.4. I controlli dell'OdV

L'OdV di **I.F.M.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone all'Amministratore Unico, o alle eventuali funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **I.F.M.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.